



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI BOLOGNA



INTERVISTA AL DOTTOR DE SIO

DI FRANCESCA BUSCAROLI

EDITORIALE

SOMMARIO

Editoriale <i>di Francesca Buscaroli</i> Intervista al dottor De Sio	pag. 1
In ricordo di un amico <i>di Stefano Graziosi</i> Gli infortuni di Cenerentola: meglio col gas	pag. 3
D'Attualità <i>di Roberto Lunelli</i> Novità e conferme in tema di studi di settore	pag. 4
<i>di Marco Polizzi</i> Acquisti intracomunitari e garanzia fideiussoria: un deterrente tardivo e un ulteriore adempimento per le imprese e i professionisti	pag. 7
<i>di Umberto Ingenni e Vittorio Melchionda</i> Telefisco 2007: brevi considerazioni su alcune risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate	pag. 8
<i>di Francesco Natalini</i> La legge finanziaria e le implicazioni sulla normativa del collocamento	pag. 12
La recensione <i>di Roberto Poli</i> Presentazione	pag. 14

1) Sono molto contenta che Lei non sia più "solo" Direttore Aggiunto, ma Direttore Regionale dell'Emilia Romagna. Ci sono innovazioni significative che Lei ha in mente da subito?

Innovazioni particolarmente significative, almeno nell'immediato, non sono programmate né previste.

L'azione di gestione amministrativa proseguirà nel solco già tracciato dal dott. Rossi.

In tal senso è stata portata a termine l'attività di parziale riorganizzazione direzionale di alcuni Uffici, in parte necessitata dalla sostituzione di alcuni tra i più validi dirigenti della Direzione Regionale chiamati ad assolvere prestigiosi incarichi presso la Direzione Centrale Accertamento, in parte in attuazione di un

più generale avvicendamento fisiologico negli incarichi dirigenziali.

In particolare, hanno lasciato la Direzione Regionale per Roma il dott. Salvatore Cortese ed il dott. Antonino Di Geronimo, sostituiti dalla dottoressa Patrizia Zamboni e dal dott. Stefano Mantovani, mentre il dottor Giuseppe Puglia ha preso il posto del dottor Felice Valdiserri, collocato a riposo alla fine del 2006.

Nella direzione dei maggiori Uffici locali gli avvicendamenti hanno riguardato la dottoressa Santa Todero da Imola a Bologna¹, la dottoressa Simonetta Cifonelli da Fiorenzuola a Bologna³, la dottoressa Germana Cavina da Rimini a Bologna⁴, il dottor Antonio Lalinga da Bologna¹ a Cesena, il dottor Cesare Frisoni da Cesena a Rimini ed il dottor

Giuseppe Bonanno da Parma a Reggio Emilia.

2) Ho letto la sua recente intervista al SOLE24ORE..... ma, oltre agli scontrini e, quindi, all'evasione sul consumo finale, quali saranno gli indirizzi principali dell'azione di accertamento?

Indubbiamente l'attività finalizzata a contrastare il fenomeno evasivo caratterizzato dalla mancata emissione degli scontrini e delle ricevute fiscali non esaurisce né può esaurire la complessiva attività di contrasto e prevenzione dell'evasione.

L'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2007 - 2009, emanato dal vice ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, indica tra gli obiettivi generali della gestione tributaria per le Agenzie fiscali, tra gli altri, il recupero della base imponibile non dichiarata che dovrà essere realizzato attraverso una sistematica e decisa azione di contrasto all'evasione fiscale e all'elusione in tutte le loro manifestazioni ed il potenziamento delle strategie anti-frode.

In particolare l'Agenzia delle Entrate dovrà privilegiare i controlli sostanziali e le verifiche rispetto ai controlli formali, utilizzando studi ed analisi sistematiche ed organiche dell'evasione fiscale, a livello nazionale e territoriale, per tipologia di evasione e per settore economico nonché la considerevole mole di informazioni che saranno rese disponibili grazie ai nuovi strumenti indicati nel decreto legge n. 223/2006 convertito con la legge n. 248/2006.

Dal rapporto ISTAT del 15 dicembre 2006, relativo all'economia sommersa, emerge che nel 2004, a livello nazionale, il valore aggiunto prodotto nell'area del sommerso è compreso tra un minimo del 16,6% del Pil (pari a circa 230 miliardi di euro) e un massimo del 17,7% (pari a circa 246 miliardi di euro).

Il peso del valore aggiunto sommerso differisce in modo consistente a livello di settore di attivi-

tà economica. In particolare, il valore aggiunto sommerso, come detto di circa 246 miliardi di euro (ipotesi massima stimata), è ripartito fra i settori di attività economica per il 2,4% nell'agricoltura, il 17,2% nell'industria e l'80,4% nei servizi.

E' evidente, poi, che ad evadere siano tanto le imprese individuali ed i lavoratori autonomi in genere (sotto il profilo quantitativo) quanto le società, di persone o di capitali (queste ultime sotto il profilo qualitativo).

Pertanto, i principali indirizzi dell'azione di accertamento saranno rivolti alla pianificazione di un mix di controlli orientati in particolare:

- Al contrasto dei fenomeni evasivi in materia IVA, con particolare riguardo ai settori economici ad alta intensità di utilizzo di manodopera ed al settore in cui si registra la più marcata presenza di evasione, che come detto è quello dei servizi in genere e quello immobiliare in particolare;

- Alla verifica di soggetti IVA per i quali si sono registrate richieste di rimborso del credito IVA o compensazioni di entità particolarmente rilevante in relazione all'attività svolta;

- Ai controlli successivi alla richiesta di partita IVA diretti a verificare l'effettivo esercizio dell'attività di impresa;

- Alla verifica dei soggetti societari con particolare riferimento alla proficuità e numerosità.

3) E per quanto riguarda i rapporti e servizi ai contribuenti?

Anche in tale settore sovviene l'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2007 - 2009, laddove viene affermato che l'incremento del numero di contribuenti che spontaneamente adempiono correttamente all'obbligazione tributaria ed extratributaria dovrà essere perseguito attraverso azioni di semplificazione e di miglioramento della qualità dei servizi.

In particolare, l'Amministrazione dovrà progressivamente riappropriarsi del rapporto con i contribuenti aiutandoli a gestire diretta-

mente tutte le fasi degli adempimenti richiesti, riducendone l'onerosità.

In questa prospettiva leve fondamentali saranno:

- la chiarezza, la semplicità e la tempestività della comunicazione delle regole e delle modalità per adempiervi;

- la razionale, semplice ed efficiente organizzazione dei servizi telematici;

- la specializzazione del supporto e dell'assistenza a seconda dei bisogni delle diverse categorie di contribuenti.

Conseguenza ulteriore dell'attuazione delle predette linee direttive è che le Direzioni Regionali e gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate dovranno dare particolare priorità alle iniziative volte a:

- migliorare l'accoglienza presso gli uffici, anche attraverso il potenziamento della competenza del personale;

- incrementare il numero di contribuenti che trasmettono direttamente le dichiarazioni di imposta e versano direttamente le imposte rispetto al dato 2006;

- lo sviluppo di nuovi rapporti di collaborazione con le varie categorie professionali.

Abbiamo di recente delineato i nuovi contorni del Protocollo di intesa tra i nostri Ordini e la DRER... Lei ha in mente altre novità o proposte nel rapporto con gli Ordini Professionali?

E' una circostanza unanimemente riconosciuta che il clima di collaborazione instaurato negli ultimi anni con i vari ordini professionali è più che soddisfacente e il richiamato Protocollo di Intesa ne è esempio significativo.

La collaborazione è sviluppata in tutti i campi, dalla formazione alla consulenza giuridica, ed al momento non si ravvisano, né da parte degli ordini né da parte nostra, novità o proposte particolari, restando inteso che eventuali situazioni contingenti saranno tempestivamente e congiuntamente affrontate, nell'ottica della ricerca di soluzioni che possano temperare le esigenze delle due parti.

GLI INFORTUNI DI CENERENTOLA: MEGLIO COL GAS

DI STEFANO GRAZIOSI – AVVOCATO

IN RICORDO DI UN AMICO

Con legge 3 dicembre 1999, n. 493 lo Stato si è preso cura del “lavoro svolto in ambito domestico”. Di quel lavoro cioè svolto soprattutto dalle donne in via esclusiva e gratuitamente per la cura delle persone e della casa. Il Principe si è accorto di Cenerentola. E, da par suo, è corso ai ripari introducendo una “forma assicurativa” (art. 1), volta alla “tutela del rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico” (art. 7).

Questa tutela consiste in una assicurazione obbligatoria affidata all'INAIL, in regime di monopolio, con gestione di un fondo autonomo speciale. Monopolio costituito contro il parere 9.2.1999 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che aveva invece suggerito di lasciare alle casalinghe la libertà di scegliere tra Compagnie per accenderne la concorrenza. Come già avvenne e tutt'ora avviene per l'r.c.a. obbligatoria.

All'assicurazione obbligatoria è soggetto il gran numero delle Cenerentole – ed anche, per via della parità dei Cenerentoli – comprese tra i 18 e i 65 anni di età.

Ragazzine infradiciottenni e nonnette ultrasessantacinquenni, soprattutto quest'ultime portatrici di un forte aggravio di rischio, sono escluse dall'obbligo. Il Principe rinnova lo sberleffo di Cecco Angiolieri, e le “*vecchie e laide*” le lascia “*altrui*”.

Ogni persona obbligata dovrà sborsare L. 25.000 annue, salvo più da determinarsi con decreti ministeriali.

Per la persona che ha redditi propri non superiori a L. 9.000.000 lordi e del nucleo familiare – qualunque sia il numero dei componenti – non superiore complessivamente a L. 18.000.000 lordi, il premio lo pagherà lo Stato. Quindi, ad esempio, deve pagare il premio anche la moglie di un manovale con il figlio più grande che fa l'apprendista e altri due ancora scolari.

Guai però a non pagare, perché il premio potrà venir riscosso con cartella, come i tributi, e al mancato puntuale pagamento alle scadenze segue la penalità del raddoppio.

Uffici anagrafe dei Comuni e Amministrazione Finanziaria dovranno collaborare con l'INAIL per scovare e individuare le Cenerentole che si sottraggono all'esazione del premio obbligatorio (art. 11 comma 2).

A fronte del premio il rischio assicurato è **soltanto** quello della inabilità permanente pari almeno al 33%, percentuale che rappresenta un postumo molto grave. Sono escluse dal rischio coperto, cioè dall'indennizzabilità, l'invalidità temporanea, le spese mediche e di cura, i postumi di percentuale minore del 33%, la morte.

L'indennizzo è costituito da una rendita, proporzionale all'entità dell'invalidità accertata e calcolata dall'INAIL sulla base di tabelle e parametri vari, tra cui spicca quello della retribuzione minima del settore industriale.

L'indennizzo spetta solo a chi ha pagato il premio per l'anno in corso al momento del

sinistro. Non ha quindi il carattere di automaticità delle prestazioni sociali, come lo ha invece, ad esempio, l'indennizzo per infortuni sul lavoro extradomestico.

Si noti in proposito che il **requisito della automaticità** della prestazione era stato indicato dall'Autorità Garante come **una delle condizioni per la legittimità della creazione del monopolio** a favore dell'INAIL.

E' escluso il diritto di regresso dell'INAIL verso i famigliari responsabili dell'infortunio, permane invece verso i – non infrequenti – terzi responsabili, quali ad esempio il locatore della casa con impianto elettrico non a norma, il produttore di utensile difettoso, il manutentore dell'ascensore, etc., etc..

Questo, sommariamente è il sistema imposto dalla legge. Un sistema che nelle originarie previsioni del Legislatore, dovrebbe, a regime riguardare circa 8 milioni di persone, con afflusso nello speciale fondo dell'INAIL di circa 180-200 miliardi di lire, ma che oggi, a 5 anni dal varo della L. n. 493/99, trova solo circa 2,5 milioni di iscritti e, su oltre 4000 domande, ha erogato effettivamente solo poco più di 100 indennizzi.

Come mai? Perché ovviamente, questa assicurazione obbligatoria non piace, tanto da essere apparsa ai più come una “tassa sul lavoro casalingo”.

E non senza ragione. Vediamo il perché.

Anzitutto, perché non si tratta di una **vera** assicurazione. In una **vera** assicurazione non è neppure concepibile che sia prevista una “quota libera” del monte premi destinabile dall'Assicuratore a favore dello Stato per campagne informative ed educative a livello nazionale per la prevenzione degli infortuni domestici. E invece l'art. 10 comma 5° della L. n. 439/99 prevede proprio questo.

In una vera assicurazione non è neppure concepibile che il rapporto premio-indennizzi sia strutturato in modo da poter comportare eccedenze addirittura tali da consentire all'Assicuratore, se vuole, di graziosamente concedere un aumento delle prestazioni indennitarie, abbassando, ad esempio – come è stato ipotizzato – il tasso di invalidità permanente previsto per beneficiare della rendita, o includendo nel rischio garantito anche la morte. E invece l'art. 10 comma 5° della L. 439/99 prevede proprio questo.

Con il che è dimostrato che il rapporto monte premi-indennizzi non è stato fissato dal Legislatore in base alle regole tecniche dell'assicurazione. Tanto è vero che risulta che a 5 anni dalla legge solo 109 rendite (contro circa 4000 domande) sono state erogate, ed il fondo speciale presso l'INAIL registra cospicui avanzi di gestione.

Dunque allora il Legislatore ha usato la parola “assicurazione” in modo improprio.

E lo ha fatto mascherando da premio di assicurazione, per di più obbligatoria, quello che invece è sostanzialmente un obbligo contributivo posto a carico di tutte le casalinghe, anche quelle sulla soglia della povertà.

Ha promesso di coprirle da un rischio (il 33% di invalidità permanente) che in realtà è

molto ridotto e dà poca spesa per indennizzi, come rivelano i dati. Ha dimenticato che l'art. 38 della Costituzione solennemente poneva già a carico dello Stato l'obbligo di provvedere, anche per il caso di infortunio, al mantenimento ed assistenza sociale dei cittadini (e delle cittadine) inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere.

E questo lo Stato dovrebbe fare con i fondi raccolti mediante le tasse a carico di tutti, e non con contributi ad hoc raccolti soltanto da una categoria col generico pretesto della solidarietà (solo tra le casalinghe, oppure tra le casalinghe e lo Stato?).

Dunque il Principe ha imposto alle Cenerentole di pagare il biglietto per il suo ballo: se non pagheranno sentiranno il suo scarpone chiodato; e non offrirà la scarpetta di vetro, ma solo qualche pianella di feltro. E solo alle poche più disgraziate. Inoltre, se anche il biglietto per le poverissime lo pagherà il Principe, il ballo lascerà sempre un utile nelle sue casse, che potrà essere distribuito anch'esso, ma se e quando il Principe graziosamente lo vorrà. Questa è la vera realtà coperta dall'uso improprio della parola “assicurazione”: il nostro Legislatore non si cura della maledizione per coloro che chiamano bene il male e male il bene e “*danno il dolce per salato e il salato per dolce*”.

Purtroppo lo stratagemma di usare l'assicurazione – vera o finta che sia – per trasferire i costi da un soggetto ad un altro coinvolge di nuovo le casalinghe in forza della delibera n. 152 del 12 dicembre 2003 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.

Questa mega-delibera composta di 9 articoli e 3 corposi allegati impone ai fornitori e distributori del gas di stipulare anche un'assicurazione per gli infortuni a favore degli utenti finali. La delibera prevede che i costi di questa assicurazione vengano addebitati in bolletta, e così scaricati sugli utenti finali.

Il trattamento previsto da questa assicurazione – anch'essa obbligatoria per le Cenerentole che usano il gas e il loro nucleo famigliare – è complessivamente molto migliore di quello previsto dalla L. 493/99: non esclude le ragazzine e le nonnette, non richiede il 33% di invalidità permanente, copre anche la morte, purchè non per suicidio. Ecco quindi che, oltre al Principe, anche un altro Dignitario di Stato (*un'Autorità*) ha preparato il suo ballo obbligatorio, e imposto a Cenerentola di pagarne il biglietto. Con il vantaggio per le tasche degli Enti Fornitori e Distributori suoi amministrati di sottrarsi a larga parte dei costi derivanti da proprie eventuali responsabilità.

Se l'infortunio ci sarà – come purtroppo ce ne sono, e quanti! – sarà allora meglio quello col gas (scoppio, incendio, avvelenamento), piuttosto che quello di essersi ferita in cucina col coltello, o di essere scivolata sul bagnato, o di essere rimasta folgorata dal ferro da stiro.

Naturalmente sempre che Cenerentola non abbia fatto o tentato suicidio. Come potrebbe aver pensato di fare non senza le sue buone ragioni. Che ho cercato di sostenere.

NOVITÀ E CONFERME IN TEMA DI STUDI DI SETTORE

DI ROBERTO LUNELLI – DOTTORE COMMERCIALISTA

D'ATTUALITÀ

1. Premessa

a. Nell'ambito di una strategia che sia davvero efficace contro l'evasione – aveva affermato il vice Ministro Vincenzo Visco, lo scorso giugno – “è necessario rafforzare gli strumenti indiretti di definizione delle basi imponibili; e particolare rilevanza dovranno avere gli studi di settore”.

Alle parole sono seguiti i fatti, dato che prima il Governo, poi il Parlamento hanno “integrato” la precedente legislazione sugli studi di settore con due distinti interventi: contenuti, rispettivamente, nella manovra “d'estate” e in quella “d'inverno”; in particolare

- nell'art. 37, commi 2 e 3, del D.L. 223/2006 (conv. in L. 248/2006);

- nell'art. 1, commi da 13 a 27, della L. 296/2006 (Finanziaria per il 2007).

b. In una fiscalità “di massa” come quella italiana, che si rivolge a più di 4 milioni di soggetti titolari di reddito di impresa e a 800 mila titolari di reddito di lavoro autonomo da arti e professionisti (e, pertanto, a quasi 5 milioni di contribuenti assoggettati, peraltro, all'“obbligo contabile”), l'utilizzo di strumenti presuntivi di reddito è (forse) inevitabile; ma non per questo deve mancare la consapevolezza che gli “studi di settore” costituiscono un metodo;

- **inadatto** per le imprese che operano in certi settori (quelle che prestano servizi) o per imprese che, per la loro dimensione, assumono strutture “specifiche”; e per tutti gli artisti e professionisti, notoriamente non omogenei, ma diversi l'uno dall'altro;

- di tipo **matematico-statistico** diretto ad individuare ricavi/compensi/corrispettivi probabili, “ragionevoli”, ma quasi mai “effettivi”, per cui i risultati presunti non possono essere applicati in via automatica, ma devono essere adattati alle situazioni dei singoli contribuenti.

c. Si tratta, pertanto, di un valido strumento di accertamento, che, però, non va utilizzato nei confronti degli operatori economici caratterizzati da una spiccata individualità (e/o specificità) e che deve essere utilizzato con prudenza e flessibilità anche nei confronti delle piccole e medie imprese appartenenti a settori “vocati”, che sono quelli del “commercio” e, tutt'al più, della produzione di beni in serie. Del resto, la stessa Corte di Cassazione (con Sentenza 19163/2003) ha affermato

che “la **flessibilità degli strumenti presuntivi trova origine e fondamento nell'art. 53 della Costituzione, non potendosi ammettere che il reddito venga determinato in maniera automatica, a prescindere da quelle che è la capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica**”.

2. L'intervento operato con DL 223/2006

a. L'art. 37 del D.L. 223/2006, convertito nella legge 248/2006, ha abrogato i commi 2 e 3 dell'art. 10 della L. 146/1998, **equiparando, ai fini dell'applicabilità degli studi di settore, le imprese in contabilità ordinaria a quelle in contabilità semplificata**.

Nella sostanza, è stata **eliminata** la c.d. “regola del due su tre”, per effetto della quale le imprese in contabilità ordinaria (anche per opzione) e i professionisti e gli artisti (sempre) erano sottoposti a tale strumento accertativo – fermo restando i casi di inattendibilità della contabilità ordinaria e/o di significative situazioni di incoerenza – **solo se lo scostamento** (dai risultati degli studi) si fosse verificato **per due periodi sui tre consecutivi considerati**. A seguito del D.L. 223/2006 (a partire dal 2005), l'accertamento basato sugli studi di settore, così come è stato confermato anche dall'Agenzia delle Entrate con la Circ. 04/08/2006, n. 28/E, / 46¹

- è indipendente dal tipo di contabilità adottato dal contribuente;

- può riguardare ciascuna (singola) annualità nella quale si è verificato uno scostamento tra i risultati della contabilità (o della dichiarazione) e quelli derivanti dagli studi di settore. Si avrà pertanto il seguente “schema accertativo” (tratto da “Il Sole 24 Ore”), avendo riguardo agli ultimi “periodi di imposta” interessati alla regola del “due su tre”:

2003	2004	2005	Accertabili con s.d.s.
Non congruo	Non congruo	Non congruo	2004 e 2005
Congruo	Non congruo	Non congruo	2004 e 2005
Non congruo	Congruo	Congruo	Nessuno
Non congruo	Congruo	Non congruo	2005
Non congruo	Non congruo	Congruo	2004
Congruo	Non congruo	Congruo	Nessuno
Congruo	Congruo	Non congruo	2005
Congruo	Congruo	Congruo	Nessuno

b. Con lo stesso Decreto, il Legislatore ha confermato (anche formalmente) l'**obbligo generalizzato**, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di attivare il **contraddittorio** con i contribuenti (destinatari di accertamenti da studi di settore) prima della notifica dell'atto di imposizione. Tale obbligo era già stato stabilito con la Finanziaria per il 2005, ma **solo** per le imprese in contabilità ordinaria e per (tutti) gli esercenti arti e professioni e non anche per le imprese in contabilità semplificata; anche se l'Agenzia delle Entrate aveva, in più occasioni, manifestato l'esigenza che gli Uffici accertatori instaurassero, con il contribuente (o chi lo assiste) il “contraddittorio”: per garantirgli “la possibilità di fornire in tale sede le eventuali giustificazioni in merito al mancato adeguamento alle risultanze di GE.RI.CO.”, nonché “di adeguare le risultanze dello studio di settore alla situazione effettiva del contribuente” (Circ. A. E. 32/E/2005). Ma l'Amministrazione finanziaria aveva - già in precedenza - raccomandato agli Uffici che “per la effettuazione degli accertamenti basati sugli studi di settore (tenessero) conto delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento con adesione” (Circ. Min. Fin. n. 110/E/1999; nello stesso senso Circ. A.E. n. 29/E/2002).

3. L'intervento operato con la L. 296/2006 (Finanziaria per il 2007)

Due sono le novità di maggiore rilievo: la prima [sub a)], per meglio individuare la natura degli studi di settore; la seconda [sub b)], per limitarne la portata in presenza di contribuenti “virtuosi”; ad esse si aggiunge [sub c)] una serie di disposizioni non trascurabili, ma di minor impatto per i contribuenti.

¹ Questo il testo: “il legislatore dispone l'applicazione generalizzata dell'accertamento sulla base degli studi di settore nei confronti dei contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, prescindendo dal regime di contabilità adottato”; la modifica normativa “opera a partire dal periodo di imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del decreto; quindi, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, anche con riferimento al periodo di imposta 2005”.

- a. Alla precedente previsione (contenuta nell'art. 10, co. 1°, della L. 8 maggio 1998, n. 146) per cui "gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all'art. 62-sexies del D.L. 331/1993, convertito in L. 427/1993, n. 427, sono effettuati ... con le modalità di cui al presente articolo", viene aggiunta, con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2007², la frase "qualora l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulti inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi". Parrebbe - a prima vista - una disposizione rivoluzionaria, ma a ben vedere non è così, dato che l'art. 62-sexies (richiamato) è rimasto immutato e che da esso non si può (ragionevolmente) prescindere. L'intervento legislativo ha determinato sconcerto e perplessità negli interpreti, tant'è che si sono profilati due orientamenti.
- Il primo ha ritenuto che, con questo intervento, il Legislatore abbia implicitamente abrogato il richiamo all'esigenza delle "gravi incongruenze" che - per la prevalenza della disposizione successiva sulla precedente che risulti incompatibile - permaneva (nell'art. 62 sexies) solo formalmente; e ciò al fine di recepire la interpretazione dell'Amministrazione finanziaria, che aveva (da sempre) ritenuto che qualsiasi scostamento (anche non rilevante) "costituiva una grave incongruenza"³. Si sarebbe cercato, così, di invertire il "trend" della soccombenza della Amministrazione finanziaria nei giudizi (di merito) di fronte alle Commissioni tributarie, che - nella stragrande maggioranza - avevano ritenuto che la applicazione degli studi di settore fosse praticabile solo nel caso di "gravi incongruenze", che è, poi, un mix di incongruità e incoerenze (cfr., per tutte, fra le più significative: C.T.P. Gorizia, sent. 01.03.2006, n. 17; C.T.P. Macerata, sent. 08/02/2006, n. 9; C.T.P. Milano, sent. 18/04/2005, n. 60). Se fosse così, la presunzione da studi di settore da "semplice" sarebbe diventata "legale"⁴, con la conseguenza che

l'Ufficio accertatore avrebbe potuto applicare i risultati di "Ge.Ri.Co." in via automatica e senza necessità di addurre altri dati o argomenti per sostenere il proprio accertamento (salva la "prova contraria" - quasi diabolica - da parte del contribuente)... ma in questo caso gli studi di settore finirebbero per cambiare "natura"⁵: da strumenti di accertamento (come erano in origine) diventerebbero strumenti di determinazione dei ricavi/compensi/corrispettivi e, di conseguenza, anche del reddito per più del 99% delle imprese "commerciali" (in senso ampio), e per la (quasi) "totalità" degli artisti e professionisti... Conclusione, questa, che non sarebbe stata facilmente conciliabile con il principio costituzionale di capacità contributiva; e smentita dallo stesso (neo introdotto) co. 4 bis dell'art. 10 (della L. 146/1998), che utilizza - per riportarsi agli studi di settore - l'espressione "le rettifiche sulla base delle presunzioni semplici (...)".

□ Il secondo, viceversa, ha ritenuto che "nulla sia cambiato", dato che la novella dell'art. 10 non può essere considerata isolatamente ma va valutata nel contesto di una normativa che vede come norma primaria l'art. 62 sexies, co. 3° e in cui l'art. 10 è "norma di attuazione", diretta cioè a stabilisce (solo) le "modalità di utilizzazione" degli studi di settore. Ne deriva che l'accesso a tale strumento accertativo - da parte degli Uffici finanziari - resta subordinato alla **esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi**.

L'adesione all'una o all'altra tesi non è di poco conto, dato che se la presunzione in esame dovesse considerarsi "legale", allora

- qualunque scostamento (anche minimo) verso il basso consentirebbe agli Uffici finanziari di procedere ad "accertamento da studi di settore" anche in assenza di altri elementi;
- l'onere della prova a favore della Amministrazione finanziaria, sarebbe

assolto, *ope legis*, dallo studio di settore stesso;

- il giudice sarebbe vincolato al rispetto del risultato degli studi di settore, a meno che il contribuente non sia in grado di contrastarlo con "valide prove" contrarie;
- ? se, invece, continua a configurarsi come presunzione "semplice", allora
- la rettifica potrebbe essere operata solo in presenza di "gravi incongruenze" tra ricavi dichiarati e ricavi fondatamente desumibili dagli studi di settore;
- l'onere della prova sarebbe a carico dell'Ufficio, nel senso che questi dovrebbe motivare la plausibilità dello studio nel caso concreto, valendosi di ulteriori dati ed elementi;
- il giudice potrebbe valutare non solo la praticabilità di quel tipo di accertamento, ma anche la determinazione del *quantum* imponibile (sulla scorta del suo "libero convincimento").

Prima della Finanziaria 2007 quest'ultimo (presunzione semplice) era l'orientamento prevalente non solo in dottrina, ma anche in giurisprudenza: a partire dalla Corte Costituzionale, che nella Sentenza 105/2003 ha riconosciuto la "costituzionalità" dell'accertamento "presuntivo" (in quel caso, in base a parametri), precisando, però, che si tratta di un metodo "**basato su una presunzione semplice la cui idoneità probatoria è rimessa alla valutazione del giudice**".

La Cassazione, a sua volta, dopo aver precisato che non è ammissibile che il reddito venga determinato in maniera automatica prescindendo dalla capacità contributiva del soggetto, ha qualificato gli strumenti presuntivi "un importantissimo **ausilio**" dell'accertamento, che, però, come tale, deve necessariamente confrontarsi con la **situazione concreta**⁷.

- b. Con il comma 17 (dell'articolo unico) viene introdotta la c.d. "**maxi congruità**". Nel martoriato art. 10 della L. 146/1998 viene inserito un nuovo comma 4-bis a valere "**dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2007**" (co. 18) per cui **non** potranno essere effettuate le rettifiche basate su presun-

² Sulla efficacia temporale della norma, va tenuta presente la recente giurisprudenza di merito (CTP Bari, 26/01/2007, n. 228/8/06) con la quale si è affermato che la "nuova" disposizione "non può essere considerata retroattiva, perché non è qualificata tale dal Legislatore e, comunque, perché tale configurazione contrasterebbe col fondamentale principio dell'affidamento del contribuente. Come tale, la norma in parola può essere applicata solo per il futuro", cioè a partire dal 1° gennaio 2007.

³ Secondo l'Agenzia delle Entrate (Circ. 58/E/2002), i "gravi scostamenti non si possono considerare esistenti solo in presenza di elevate differenze tra ricavi dichiarati e quelli determinati in base agli studi di settore", ma si verificherebbero in presenza di qualsiasi scostamento, perchè la metodologia per la elaborazione degli studi di settore e la normativa di dettaglio per la loro applicazione fornirebbero (al contribuente) importanti garanzie sulla attendibilità di tale metodo (anche in considerazione della sofisticata fase di analisi per la costruzione dello studio, della codifica dei criteri di quantificazione, dell'approvazione da parte della Commissione degli esperti e via dicendo), consentendo all'A.F. di ritenere sempre sussistenti (in presenza di scostamento) le gravi incongruenze.

⁴ Cfr. Corte di Cassazione, Sentenza n. 2891/2002, peraltro in termini confusi, dato che, dopo aver affermato che i risultati degli studi di settore integrano una presunzione "legale" (sempre relativa) ha affermato che essi devono essere "confortati da altri indizi" (per cui... non era più "legale").

⁵ Prima, che non fosse necessaria una "elevata differenza" (fra ricavi dichiarati e ricavi presunti da studi di settore) lo affermava (solo) l'Agenzia delle Entrate; ora sarebbe sancito da una disposizione legislativa, come tale da doversi applicare anche dai giudici (che possono trascurare le circolari dell'Amministrazione finanziaria, ma non certo i precetti legislativi).

⁶ Che, a sua volta, richiama l'art. 39, comma 1°, lett. b) del D.P.R. 600/1973 e che non essendo stato modificato, esige tuttora la presenza delle "gravi incongruenze".

⁷ Cfr. Sentenza 19163/2003, confermata dalla sentenza 2411/2006. Il medesimo orientamento è riconfermato anche dalla Sentenza (della Cassazione) n. 17229/2006, per cui gli studi di settore "non si possono considerare sufficienti perché l'Ufficio operi l'accertamento di un rapporto giuridico tributario di specie ultima, senza che l'attività istruttoria amministrativa sia completata nel rispetto del principio generale del giusto procedimento, cioè consentendo al contribuente, ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, di intervenire già in sede procedimentale amministrativa, prima di essere costretto ad adire il giudice tributario, di vincere la mera praesumptio hominis costituita dagli studi di settore".

zioni semplici, ancorché munite dei requisiti di gravità, precisione e concordanza⁸

• nei confronti dei soggetti:

✓ **congrui**, che dichiarano, cioè, anche per effetto di adeguamento, compensi pari o superiori a quelli determinati in base agli studi di settore;

✓ **coerenti**, cioè rispettosi dei vecchi e nuovi indicatori di “normalità economica” previsti dall’art. 10 e dal neo introdotto **art. 10-bis** della L. 146/1998;

✓ **fedeli**, ossia contribuenti che abbiano proceduto ad una corretta compilazione dei prospetti relativi al proprio studio di settore e che non abbiano fatto valere cause di esclusione o di inapplicabilità inesistenti;

• qualora “l’ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati”. In proposito, va precisato che a determinare il risultato concorreranno anche gli indicatori di normalità economica (sia quelli “a regime” che quelli “transitori” applicabili “con effetto dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006”): “nel senso che una eventuale “incoerenza” ad uno o più indicatori comporterà una maggiore stima del ricavo o compenso. Pertanto, sia il “ricavo minimo” che il “ricavo puntuale” saranno **maggiorati** in relazione alle ipotesi di **incoerenza agli indici di normalità economica**” (Circ. A.E. 16/02/2007, n. 11/E). Ne deriva che i contribuenti soggetti agli studi di settore che siano “virtuosi” - cioè che rispettino le tre condizioni indicate (congruità, coerenza e fedeltà) godranno di una “zona di rispetto” che impedisce all’Amministrazione finanziaria di procedere ad accertamento analitico-induttivo fin tanto che la differenza fra “dichiarato” e “presunto” sia “ragionevole”; fermo restando che, quando manchi anche una sola delle tre condizioni⁹, l’Ufficio A. E. procederà (con l’accertamento da s.d.s.) per tutto il maggior importo dei ricavi/compensi/corrispettivi risultanti da GeRiCo (non si tratta, quindi, di una “francighia”). E’ evidente che tale disposizione avrà un impatto particolarmente utile per le imprese o i professionisti di minori dimensioni, ma gioverà a tutti i destinatari degli studi di settore.

c. Le altre novità (in tema di s.d.s.) recate dalla Legge finanziaria per il 2007 sono:

• **revisione ed aggiornamento triennale** (anziché quadriennale) degli studi di settore (co. 13), per di più tenendo conto di specifici indici di coerenza che qualificano il “normale svolgimento di una data attività economica” (“nuovo” art. 10-bis della L. 146/1998);

• **innalzamento del tetto massimo** di ricavi oltre il quale gli studi non trovano applicazione (co. 16): si passa da euro 5,164 milioni a euro 7,5 milioni, con decorrenza dal periodo di imposta 2007, per cui il metodo “statisticamente normale” di accertamento a carico dei soggetti (peraltro) obbligati alla tenuta delle scritture contabili (imprese commerciali ed esercenti arti e professioni) diventa quello “in base agli studi di settore”;

• previsione di **specifici “indicatori di normalità economica”** per i **soggetti ai quali non si applicano gli studi di settore** (co. 19): per la creazione di questi indicatori è prevista la compilazione del prospetto anche a carico dei soggetti esclusi (di recente sono stati pubblicati i relativi modelli da allegare alla dichiarazione): per rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare;

• **riduzione delle cause di esclusione e inapplicabilità degli s.d.s.** (co. 16); per cui gli studi di settore possono trovare applicazione:

- a partire dal periodo di imposta 2006, anche in caso di cessazione e/o inizio di attività da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando vi è prosecuzione dello svolgimento da parte di altri soggetti, di quella medesima attività. Relativamente a questa seconda ipotesi, l’Agenzia delle Entrate (circ. 11/E del 16/02/2007), ha precisato che “*deve ritenersi che la fattispecie si verifica quando l’attività presenta carattere di novità unicamente sotto l’aspetto formale, ma che viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità*”; ed inoltre “*il requisito della omogeneità sussiste se le attività sono contraddistinte da un medesimo codice di attività ovvero i codici di attività sono compresi nel medesimo studio di settore*”;

- a partire dal 2007, anche in presenza di periodo di imposta inferiore/superiore a dodici mesi¹⁰;

• definizione di **indicatori di coerenza** da applicare alle **società di capitale** per

il primo periodo di imposta di esercizio dell’attività (co. 20): questi indicatori saranno utilizzati per “accertamenti mirati” nei confronti di soggetti che presentano scostamenti rispetto al dato di coerenza;

• **inasprimento delle sanzioni amministrative** in materia di IRPeF, IRcS e IVA (D.Lgs. 471/1997) nonché di IRAP (D.Lgs. 446/1997) nel caso di omessa, infedele o inesatta indicazione dei dati nei modelli degli studi di settore, ovvero nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità non sussistenti (co. 25-27). In questi casi, le sanzioni previste per infedele dichiarazione vengono elevate del 10%, con la precisazione che tale aumento non si applica “*se il maggior reddito di impresa ovvero di arte e professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10% del reddito dichiarato*” (anche in questo caso si introduce, pertanto, una fascia di tolleranza).

4. Conclusione

a. Le novità introdotte con i recenti provvedimenti non hanno modificato la natura giuridica degli studi di settore, che, pertanto, continuano ad essere “strumenti di accertamento” (e non “strumenti indiretti di definizione delle basi imponibili”)¹¹, ancorché la legislazione si presenti, anche in questo comparto, molto confusa.

In proposito va, infatti, considerato che:

* l’art. 62 *sexies* del D.L. 331/1993, non modificato dalla Legge finanziaria 2007, continua e prevede che per poter procedere ad accertamenti basati sugli studi di settore, l’Ufficio deve constatare la esistenza di “gravi incongruenze” tra ricavi dichiarati e ricavi presunti (e che i ricavi presunti devono essere fondatamente desumibili dagli studi di settore); non solo, ma

* l’art. 10, 1° co. della L. 146/1998, continua a prevedere che gli **studi di settore** su cui basare l’accertamento sono quelli “**di cui all’art. 62 *sexies***” del D.L. 331/1993: per cui le modalità di accesso a questo strumento sono rimaste inalterate¹²: nel senso che resta la necessità delle “gravi incongruenze”. “Nulla è cambiato”, pertanto – sotto il profilo legislativo – nel comparto; e, quindi, va respinto qualsiasi tentativo di (surrettiziamente) affermare che gli studi di settore da strumento “**di accer-**

⁸ A bene vedere però, lo scudo appare fragile, dato che l’Ufficio accertatore potrebbe operare rettifiche - anche valendosi di presunzioni semplici (purché gravi, precise e concordati) - indicando “*le ragioni che inducono l’ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente*”, cioè potrebbe superare lo “sbarramento” ricorrendo ad una “super motivazione” dell’atto di imposizione.

⁹ Anzi, se il contribuente, per pervenire alla “congruità” ha proceduto in modo scorretto (falsificando o modificando i dati di partenza), viene irrogata anche la “nuova” sanzione (maggiorazione del 10%).

¹⁰ Viene, così, superata la diversità che presentava la normativa sugli studi di settore rispetto a quella sulle società non operative, per le quali (da sempre) era applicabile la normativa “speciale” anche se il periodo di riferimento era diverso da dodici mesi.

¹¹ Quando le norme si prestano a “letture” diverse, non va trascurata la interpretazione “sistematica”, che assegna un ruolo diverso alle fonti legislative; quando, poi, una certa interpretazione si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali, essa va senz’altro abbandonata per privilegiare quella che, viceversa, rispetta quei principi

¹² Così come confermato nella risposta del 17 gennaio 2007 all’interrogazione parlamentare delle on.le Leo e nelle risposte fornite in occasione di Telefisco 2007, nonché nella circolare 11/E/2007 dell’A.E.

tamento” sono diventati strumenti di **“determinazione”** dei ricavi/proventi e, quindi, del reddito – e per altro verso – dei corrispettivi; dato che ne verrebbe **“snaturata”** la finalità e verrebbe vulnerato quel principio di **“capacità contributiva”** che dovrebbe costituire un **“punto fermo”** in ogni ordinamento tributario.

b. Resta il fatto che: se è inevitabile, in presenza in un numero così elevato di imprese e professionisti (e artisti), che lo Stato si veda costretto a ricorrere ad accertamenti di tipo presuntivo, non per questo deve ritenersi autorizzato ad un progressivo ampliamento della **“base”** (che, viceversa, andrebbe ridotta, in modo selettivo, al fine di sottoporre a questo tipo di accertamento (analitico-induttivo) solo i **“comparti compatibili”** con esso.

Quello degli **“studi di settore”**, in effetti, è un **“metodo”**

- efficace nel settore del commercio (per il quale è nato), ma non nel settore della produzione (soprattutto di servizi); e del tutto inadatto nei confronti dei professionisti e degli artisti (che presentano peculiarità specifiche e che sono tassati con **“criterio di cassa”**);

- che può essere correttamente applicato nei confronti delle imprese minime e minori (per le quali è nato), ma che è poco significativo per le imprese medie o medio-grandi (che presentano una loro individualità e struttura, che le differenzia da tutte le altre e che **“meritano”** accertamenti di tipo **“analitico”**);

- che anche nei confronti delle piccole e medie imprese appartenenti a settori **“vocati”** (come quello del commercio) va utilizzato con prudenza e flessibilità (mai in via automatica), al fine di evitare che valori **“medi”**, ancorchè ragionevoli, finiscano per sostituire, nell'imposizione sui redditi (e nell'Iva), i risultati

“reali”: quale che ne sia la causa (la peculiarità dell'impresa, la crisi del comparto economico o anche una gestione poco efficiente...).

Anche perché non va sottaciuto un difetto **“congenito”** degli **“studi di settore”**: essi vengono utilizzati sempre in ritardo (di due o più anni) rispetto alla data di riferimento degli elementi (contabili ed extra-contabili) che hanno concorso a realizzarli: con l'effetto di applicare, in sede di accertamento, dati - che **“in allora”** potevano essere rappresentativi - a situazioni che, nel frattempo, si sono modificate (anche in modo rilevante), rendendo quei risultati (**“ora”**) poco attendibili: avuto riguardo alla rapida evoluzione dei cicli economici, alle situazioni che si verificano nei vari settori (produttivi, commerciali e dei servizi) e che, anche nel **“breve”** periodo, si ripercuotono sugli operatori economici che di quei settori fanno parte.

ACQUISTI INTRACOMUNITARI E GARANZIA FIDEIUS-SORIA: UN DETERRENTE TARDIVO E UN ULTERIORE ADEMPIMENTO PER LE IMPRESE E I PROFESSIONISTI

DI MARCO POLIZZI – DOTTORE COMMERCIALISTA

D'ATTUALITÀ

Il legislatore, con il DL 223/2006 ha sicuramente mostrato un impegno inedito e di vaste proporzioni nella lotta contro ogni possibile frode, sia pur perpetrata (o soltanto ipoteticamente attuabile) da parte di contribuenti minori e minimi.

Una delle misure più insidiose - almeno per i giovani imprenditori o professionisti che operano o intendono operare nel mercato interno europeo - è quella che scaturisce dall'articolo 37, comma 18, del D.L. 223/2006, convertito con L. 4/8/2006 n. 248. Esso va a modificare l'art. 35 del D.P.R. 633/1972, introducendo, tra gli altri, il comma 15-ter, lett. b: **“Con provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle entrate**

sono individuate: ... (omissis) ...

((b) tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione del numero di partita IVA determina la possibilità di effettuare gli acquisti di cui all'articolo 38 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, a condizione che sia rilasciata polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume d'affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro.». La norma, operativamente poi integrata il 21 dicembre 2006 dall'atteso provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate (pubblicato in GU il 4 gennaio 2007), impone, molto **“semplicemente”**,

che chiunque, titolare di partita IVA da meno di tre anni qualora fosse intenzionato ad effettuare acquisti intracomunitari in settori **“a rischio”**, debba prestare una garanzia fideiussoria (con costi a suo carico, s'intende!) finalizzata a mettere al sicuro l'erario circa il pagamento di imposte, sanzioni, interessi concernenti l'IVA che dovessero emergere a seguito di atto amministrativo d'accertamento o di comunicazione d'irregolarità (artt. 54, 54bis e 55 del D.P.R. 633/1972). L'Agenzia delle Entrate non ha trovato poi di meglio che individuare non tanto **“tipologie di contribuenti”** bensì **“tipologie d'acquisti”** in grado di far balzare all'onore della rischiosità il contribuente che li effettuasse: si tratta degli acquisti per i quali viene prevista la cd. **“solidarietà nel pagamento dell'imposta”** a carico del cessionario - di cui all'art. 60 bis del D.P.R. 633/1972 - riguardanti:

-autoveicoli, motoveicoli e rimorchi;
-prodotti di telefonia e accessori;
-personal computer, componenti e accessori;
-animali vivi e carni fresche delle specie bovina, ovina e suina, secondo l'elenco del D.M. 22.12.2005.

Il provvedimento dell' Agenzia propone in allegato anche uno schema di garanzia fideiussoria e il Direttore, con provvedimento del 28 dicembre 2006, fornisce anche precise istruzioni sulla comunicazione dei dati relativi all'avvio degli

acquisti intracomunitari da parte dei contribuenti interessati. In particolare, vengono riconfigurati i modelli AA7/8 e AA9/8 per la comunicazione di variazioni e ne viene fornito il nuovo tracciato telematico. Ora, è pur vero che la (precedente) linearità del procedimento di attribuzione di una partita IVA tendeva ad assumere la posizione di fulcro di una tra le più diffuse forme di frode fiscale di moda nell'Unione Europea, la c.d. **“frode carousel”** (la lotta contro la quale viene citata esplicitamente anche nei comunicati stampa ufficiali quale motivazione primaria della nuova normativa: e non si tratta solo di problema nostrano, visto che il Paese più colpito pare essere la Gran Bretagna) ma è inverosimile che ancor oggi si tenda ad infliggere penosità ed oneri a tutti per causa di alcuni, senza mai giungere al cuore delle cose: nel nostro caso, il ritardo imbarazzante nel togliere di mezzo il bizantino meccanismo della cosiddetta **“IVA intracomunitaria”**, messo in pista quasi quindici anni fa con l'intento di farne un uso transitorio e tuttoggi in pienissimo vigore.

In Italia, il giovane imprenditore (o, se per questo, anche il giovane professionista) che volesse acquistare magari un paio di PC in un altro paese europeo per lo svolgimento della propria attività (o forse solo quando tali acquisti avvengono per scopo commerciale? altro dubbio non chiarito in

segue alla pag. seguente

TELEFISCO 2007: BREVI CONSIDERAZIONI SU ALCUNE RISPOSTE FORNITE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

DI UMBERTO INGENNI E VITTORIO MELCHIONDA – DOTTORI COMMERCIALISTI

D'ATTUALITÀ

Anche quest'anno in occasione di "Telefisco 2007" l'Agenzia delle Entrate ha fornito numerose risposte ai quesiti formulati sugli aspetti ancora controversi delle novità fiscali recentemente introdotte. Alcune di queste risposte "ufficializzate" dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007 meritano la nostra attenzione soprattutto con riferimento agli spunti di riflessione ed alle problematiche applicative che scaturiscono dalle novità fiscali.

"Bonus aggregazioni"

L'art. 1, commi 242-249, della Legge n. 292/2006 introduce un'interessante agevolazione fiscale volta a favorire le operazioni di "aggregazione aziendale" realizzate mediante fusioni, scissioni e conferimenti ex art. 176 del D.P.R. n. 917/1986 (in seguito il "TUIR"), effettuate nel corso del biennio 2007-2008. Tale agevolazione, di fatto, "sospende" il regime ordinario di neutralità fiscale che ordinariamente caratterizza le operazioni di fusione, scissione e conferimento ex art. 176 del TUIR prevedendo, al contrario, il riconoscimento fiscale del disavanzo da concambio o dei maggiori valori attribuiti ai cespiti ricevuti dalla conferitaria in sede di conferimento, entro il limite di 5.000.000 di euro.

Il vantaggio fiscale consiste quindi nella possibilità di superare il principio di neutralità che in via ordinaria regola le anzidette operazioni straordinarie e, quindi, nell'opportunità di dedurre dal reddito della società incorporante, della società che nasce per effetto della fusione (fusione propriamente detta)¹, della società beneficiaria o della società conferitaria, gli ammortamenti calcolati sui maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione del disavanzo da concambio sui cespiti della società incorporata o sull'avviamento iscritto, ovvero, in caso di conferimento sul valore risultante dalla relazione giurata di stima redatta ex art. 2343 o 2465 del c.c..

Per poter usufruire del "Bonus fiscale" in commento è necessario che le imprese che partecipano all'aggregazione possiedano i seguenti requisiti:

siano imprese operative da almeno due anni; non facciano parte del medesimo gruppo societario;

non siano legate fra loro da un rapporto di partecipazione ovvero non siano controllate dallo stesso soggetto, anche indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 c.c..

Inoltre, i soggetti che risultano da tali operazioni (la società incorporante, la società beneficiaria o la società conferitaria) devono rientrare tra i soggetti indicati nell'art. 73, comma 1, lett. a) del TUIR².

In materia di incentivi fiscali sulle "aggregazioni aziendali", nel corso di Telefisco 2007,

l'Agenzia delle Entrate ha precisato:

Quesito: i commi 242 e 243 precisano che le operazioni (fusioni, scissioni e conferimento) devono essere "effettuate" nel 2007 e 2008 senza chiarire in quale momento le operazioni si considerano "effettuate". Si ritiene che per le fusioni e scissioni questo momento debba coincidere con le iscrizioni al Registro delle Imprese degli atti di fusione o scissione (indipendentemente dall'eventuale retrodatazione o postdatazione di alcuni effetti delle operazioni), mentre per i conferimenti neutrali di aziende dovrebbero rilevare la data dell'atto notarile di conferimento.

Risposta: ai fini dell'individuazione del momento in cui si considerano "effettuate" le operazioni di cui ai commi 242 (fusioni e scissioni) e 243 (conferimenti d'azienda cosiddetti "neutrali") della Legge Finanziaria 2007 si precisa quanto segue:

- con riferimento alle operazioni di fusione e di scissione si ritiene che tale momento coincida con la data di efficacia giuridica della fusione o della scissione, ai sensi rispettivamente dell'articolo 2504-bis e dell'articolo 2506-quater del codice civile;

- in relazione ai conferimenti d'azienda si ritiene che tale momento coincida con la data di iscrizione della delibera di aumento

del capitale sociale presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2436, comma 5, del Codice civile.

Con riferimento alla data di "effettuazione", essa viene dunque individuata con riguardo alla data di produzione degli effetti civili applicabili allo specifico processo di aggregazione posto in essere. Per quanto concerne le ipotesi di fusione e di scissione, il momento di effettuazione coincide con la data in cui viene eseguita l'ultima delle iscrizioni nel Registro delle Imprese (iscrizione dell'atto di fusione ai sensi dell'art. 2504-bis c.c. ed iscrizione dell'atto di scissione ai sensi dell'art. 2506-quater c.c.). Ma cosa succede se in caso di fusione per incorporazione l'atto prevede un'efficacia successiva all'iscrizione (cioè è possibile peraltro solo in occasione di una fusione per incorporazione perchè interessa soggetti già esistenti; la dottrina infatti esclude che una simile soluzione possa essere adottata in caso di fusione propriamente detta)?

L'operazione si considera conclusa nel momento di iscrizione dell'atto di fusione al Registro delle Imprese oppure si considera conclusa alla data indicata nell'atto?

Nonostante la precisazione dell'Agenzia delle Entrate, la riflessione sorge spontanea,

continua dalla pag precedente

modo netto) dovrebbe presentare cauzione per 50.000 euro! e da tenere in piedi per tre anni!

I dubbi interpretativi, l'eccessiva genericità della norma hanno forse indotto a maggior prudenza, negli ultimi mesi, allungando il termine di entrata in vigore e lasciando ampi margini di incertezza: che succede in caso di inadempimento da parte dell'incauto acquirente intracomunitario? Si potrà procedere alla revoca della Partita IVA e al conseguente recupero dell'imposta non versata per effetto delle disposizioni di cui al D.L. 331/1993? Oppure dovrà essere considerata, concretamente, come suggerisce la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (21 marzo 2000, causa C-110/98, e 8 giugno 2000, causa C-396/98) la buona fede del soggetto passivo d'imposta, ovvero l'assenza di intento fraudolento o abusivo?

Ancora, la durata di tre anni va intesa come quella della polizza oppure come il periodo di "vigilanza speciale" che produce l'esigenza di una polizza fidejussoria la quale ultima andrà ad estinguersi al com-

pimento del terzo anno di attività? In effetti, l'Agenzia propenderebbe per tale interpretazione, sottolineando, però, che la norma prevede che comunque la durata della polizza dovrà essere di tre anni (ci permettiamo di nutrire seri dubbi in proposito).

Per tacere del tutto dei problemi che il novellato art. 35 del D.P.R. 633/1972 porrà nei confronti della libera circolazione delle merci, essendo talune di esse oggetto di fortissima discriminazione.

Per concludere e per essere di qualche utilità ai colleghi che avranno avuto la pazienza di seguirci fin qui: se proprio dovesse risultare indispensabile effettuare acquisti intracomunitari da parte di soggetti con meno di tre anni di anzianità IVA, conviene attenersi e provvedere a quanto richiesto dalla norma: gli oneri dovrebbero essere di modesta entità e le banche e le assicurazioni pronte a saltare su questa ennesima opportunità d'affari. Se possibile, invece, rinviare o acquistare in Italia, il tutto sarà più semplice. Ma in caso di mancato rispetto della norma, gli appigli per evitar conseguenze catastrofiche sono ampi e a portata di mano.

¹ In seguito, per comodità di esposizione, si farà riferimento solo alla società incorporante.

² E cioè: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato.

in quanto la Circolare n. 53/E del 13/12/2005, nel chiarire la modalità di accesso al c.d. premio di concentrazione³, dopo aver confermato, in tema di fusioni, la coincidenza della decorrenza degli effetti fiscali con quelli civili recita: "Nella particolare ipotesi di fusione per incorporazione, in cui, ai sensi dell'art. 2504-bis del Codice civile, viene fissata una data di effetto successiva è a quest'ultima che occorre far riferimento per individuare la data di ultimazione del processo di concentrazione". Un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate in merito sarebbe opportuno.

Per quanto riguarda la data di "effettuazione" del conferimento, il codice civile non dà indicazioni precise in merito; ai fini fiscali invece il trasferimento di un'azienda si considera perfezionato alla data di stipulazione dell'atto, oppure, se diversa e successiva, a quella in cui si verifica l'effetto traslativo della proprietà, come desumibile dal combinato disposto tra l'art. 9, comma 5 e l'art. 109, comma 2 del TUIR ove è stabilito che, ai fini delle imposte sul reddito le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per i conferimenti.

Nella fattispecie L'Agenzia delle Entrate ha preferito adottare una soluzione più "civiltistica" riconducendo il momento di effettuazione dell'operazione di conferimento alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese, della delibera di aumento del capitale sociale della conferitaria ai sensi dell'art. 2436, comma 5 c.c., in luogo della soluzione "fiscale" della data di stipulazione dell'atto (o della data in cui si verifica l'effetto traslativo della proprietà)⁴.

Quesito: Il comma 244 richiede, tra l'altro, che le imprese partecipanti all'aggregazione siano "operative da almeno due anni". Si ritiene che un'eventuale qualificazione del concetto di operatività sulla scorta della disciplina delle società "non operative" sia in contrasto con la ratio stessa dell'agevolazione, posto che una società che risulti non operativa (ex art. 30 della Legge 724/94) potrebbe dare adeguato impulso alla propria attività attraverso forme di aggregazione con altre imprese. Inoltre anche società costituite da meno di due anni ma "operative" sembrerebbero poter beneficiare del bonus.

Risposta: l'art. 1, comma 244 della Legge finanziaria 2007 limita l'agevolazione in commento alle sole operazioni di fusione, scissione e conferimento cui partecipino esclusivamente le imprese "operative" da almeno due anni. Per espressa previsione normativa, rimangono pertanto, escluse dall'agevolazione le imprese costituite da meno di due anni e quelle che non esercitano un'effettiva attività d'impresa.

Attesa la finalità della norma, l'operatività deve intendersi in senso "sostanziale", con la conseguenza che il beneficio non potrà

essere riconosciuto qualora le imprese risultino solo formalmente costituite da almeno un biennio essendo invece necessario ai fini che qui interessano un *quid pluris*. Per fruire del riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo da scambio ovvero del maggior valore iscritto dalla società conferitaria, il contribuente è, infatti, tenuto a presentare apposita istanza di interpello ai sensi dell'art. 11 della legge 27 agosto 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa de qua.

In sede di risposta l'Agenzia delle Entrate potrà prendere a riferimento il concetto di operatività utilizzato per le cosiddette società di comodo di cui all'art. 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, escludendo dall'agevolazione tutte quelle situazioni in cui le società, al di là dell'oggetto sociale dichiarato, sono state costituite per gestire il proprio patrimonio nell'interesse dei soci anziché per esercitare un'effettiva attività commerciale o industriale, risultando, pertanto, non operative.

Sul particolare requisito dell'operatività, è bene precisare che l'unica definizione di impresa operativa conosciuta è contenuta a *contrario* nell'art. 30 della Legge n. 724/1994 che definisce, appunto, le società "non operative" o di "comodo".

Pertanto, legare la definizione di operatività contenuta nel comma 244 a quella utilizzata dalla Legge n. 724/1994 sarebbe risultato troppo limitativo. Del resto, se per verificare il requisito dell'operatività per accedere alla agevolazione il legislatore avesse voluto ricorrere alla definizione di "non operatività" di cui all'art. 30 della Legge n. 724/1994, il comma 244 ne avrebbe fatto riferimento esplicito. Nella risposta, tuttavia, l'Agenzia non esclude aprioristicamente l'utilizzo di tale criterio di valutazione. Emerge però in modo evidente la volontà di far prevalere l'aspetto sostanziale, ovvero l'effettivo esercizio di un'attività di impresa nel biennio precedente l'aggregazione; certamente la presenza effettiva di quel *quid pluris* che presta il fianco a svariate interpretazioni, sarà verificato di volta in volta dall'Amministrazione finanziaria in sede di esame dell'Istanza di Interpello ex art. 11, Legge n. 212/2000, che dovrà essere obbligatoriamente presentata per poter accedere all'agevolazione.

Quesito: il comma 245 dispone che le "disposizioni dei commi 242, 243 e 244 si applicano qualora le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 242 e 243". L'utilizzo della congiunzione "o" sembra condurre a ritenere applicabile il beneficio a soggetti che non possiedono, al momento

dell'operazione, i requisiti oggettivi e soggettivi ma li abbiano posseduti ininterrottamente per i due anni precedenti.

Risposta: la congiunzione "o" ha valenza non disgiuntiva ma aggiuntiva. Conseguentemente la norma in oggetto deve essere letta nel senso che le disposizioni dei commi 242, 243 e 244 si applicano solo a condizione che tutte le imprese partecipanti alle descritte operazioni di aggregazione aziendale possiedano ininterrottamente i requisiti soggettivi e oggettivi ai fini del riconoscimento fiscale sia al momento in cui viene posta in essere l'operazione di fusione, scissione o conferimento, sia nei due anni precedenti l'operazione stessa.

L'interpretazione dell'Agenzia pare alquanto restrittiva. Infatti, a tal proposito, per le "fusioni proprie", sorge qualche dubbio circa la possibilità di accedere all'agevolazione in commento, in quanto il nuovo soggetto che nasce da tale operazione di aggregazione sarebbe privo del requisito della operatività biennale⁵.

A parere di chi scrive, la fusione propria o per unione dovrebbe essere ammessa comunque al beneficio, in quanto il requisito dell'operatività biennale è richiesto per le sole imprese che partecipano alle operazioni di aggregazione. Il soggetto che nasce a seguito di tale fusione non è un soggetto partecipativo, in quanto assume la qualità di soggetto giuridicamente rilevante solo una volta perfezionata la fusione. A sostegno della tesi dell'ammissibilità della fusione propria si può far riferimento, seppur con le dovute cautele, alla circolare n. 53/E del 13/12/2005 con riferimento al processo di concentrazione di imprese di cui all'art. 9 del D.L. n. 32/2005⁶, nella quale si dà pieno riconoscimento alla costituzione di un'unica impresa per effetto dell'aggregazione di più imprese mediante fusione rinviando espressamente all'istituto civilistico della "Fusione propria" che si realizza, in base all'art. 2501, primo comma, c.c.: "mediante la costituzione di una nuova società (...) in cui confluiscono le società partecipanti al processo di concentrazione"⁷. Inoltre, parrebbe privo di senso inibire l'accesso all'agevolazione alle fusioni proprie, quando invece la norma, così come è scritta, sembrerebbe essere destinata principalmente a questa tipologia di operazioni, tant'è vero che i requisiti di accesso richiesti sono la "non appartenenza ad un gruppo" e la mancanza di rapporti partecipativi tra le imprese "aggregate".

Con riferimento al requisito del "controllo" il comma 244 fa riferimento a soggetti "legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'art. 2359 c.c.". L'esclusione dal regime di favore si applica quindi ad ognuna delle ipotesi di controllo societario previste dal codice civile⁸ e, in

³ Trattasi del premio fiscale previsto dall'art. 9 del D.L. n. 35/2005, convertito con Legge 14/05/2005 n. 80, che consiste in un credito d'imposta compensabile pari al 50% delle spese sostenute per studi e consulenze inerenti operazioni di fusione, conferimenti e cessioni d'azienda tra piccole e medie imprese, aventi attività omogenee.

⁴ A titolo esemplificativo, l'atto di aumento del capitale sociale della conferitaria deliberato il 29/12/2008, ma iscritto il nel 2009, farebbe perdere l'agevolazione.

⁵ Così come è scritta, la norma impedisce l'accesso all'agevolazione di un conferimento in cui la conferitaria è una società di nuova costituzione in quanto priva del requisito di operatività biennale.

⁶ La definizione di "concentrazione di imprese" richiamata è sicuramente assimilabile alla "operazione di aggregazione aziendale" di cui all'art. 1, comma 242 e seguenti della Legge n. 292/2006.

⁷ Circolare n. 53/E del 13/12/2005.

⁸ Ai sensi dell'art. 2359 c.c., sono considerate società controllate:

le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

ogni caso, qualora sussistano legami partecipativi fra le società interessate, anche di collegamento⁹. Infatti, il riferimento, presente nel comma 244, ai “soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione” sembrerebbe escludere tutti i casi di collegamento che si manifestano attraverso forme partecipative.

Viceversa, viene spontaneo chiedersi se la norma ricomprenda anche tutti i rapporti fra società e, in particolare, anche quei casi in cui il collegamento si realizza attraverso forme diverse dalla semplice partecipazione. La lettura della disposizione, infatti, parrebbe non escludere tutti quei casi di collegamento in cui invece il medesimo si realizzi attraverso forme diverse dalla semplice partecipazione, sempre che evidentemente non siano riconducibili all’influenza dominante di cui al punto 3) di cui all’art. 2359 del c.c. Proseguendo sull’interpretazione del requisito del “controllo”, in attesa di eventuali chiarimenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria, si può continuare a fare riferimento alla Circolare n. 53/E del 13/12/2005, più volte richiamata, che nel commentare le disposizioni di cui all’art. 9 del D.L. 14/03/2005 n. 35, convertito con la Legge 14/05/2005 n. 80, al punto 5.5., ultimo paragrafo, stabilisce che: “il premio di concentrazione non potrà essere fruito se tra due o più imprese partecipanti al processo di concentrazione sussistano i rapporti di controllo (diretto o indiretto) riconducibili alla medesima impresa o persona fisica”.

Pertanto, atteso che entrambe le norme agevolative in tema di aggregazioni d’imprese rimandano alla nozione di controllo civilistico di cui all’art. 2359 del c.c., rifacendosi alle indicazioni della Circolare sopramenzionata, sembrerebbe allora ammissibile¹⁰ all’agevolazione anche un’operazione di “aggregazione” tra due società anche quando vi sia un socio che detiene partecipazioni in ambedue, anche qualora una di esse sia di controllo, in quanto:

il rapporto di controllo riconducibile al medesimo soggetto deve esistere in almeno due delle società che partecipano all’operazione;

Il comma 244 esclude dall’agevolazione solo i “soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione” e quindi opera quando le partecipazioni sono detenute dai soggetti che partecipano e non dai loro soci.

In ogni caso, questo limite può essere superato mediante una rimodulazione delle partecipazioni in data antecedente all’operazione di aggregazione e, sempre che non si rientri nella nozione di “gruppo societario”¹¹. Il riferimento al “gruppo societario” appare peraltro “infelice”, dal momento che non esiste una definizione “fiscale” di gruppo societario

che permetta di definirne con precisione i contorni; si può fare forse riferimento al gruppo d’imprese definito dal consolidato fiscale di cui all’art. 117¹² del TUIR nel quale è previsto che le società controllanti e controllate devono essere soggetti Ires e che tra essi è necessario che sussista il rapporto di controllo di cui all’art. 2359, comma 1, numero 1, nonché i requisiti previsti dall’art. 120¹³ del TUIR. Ma se questa fosse l’interpretazione corretta, il riferimento al “gruppo d’imprese” contenuto nel comma 244 sarebbe ridondante in quanto già contemplato dal rinvio all’art. 2359 c.c. contenuto nel medesimo comma.

Concludendo, la norma agevolativa introdotta dalla Finanziaria 2007 risulta essere indubbiamente appetibile ma, se lo scopo è quello di rilanciare le operazioni di concentrazione, i confini di accessibilità appaiono ancora molto ristretti ed incerti.

Società “esterovestite”: Residenza degli amministratori esteri

Quesito: *La norma non stabilisce il momento di riferimento per la verifica della residenza degli amministratori. Anche la circolare non fornisce indicazioni. E’ corretto ritenere che, in analogia con il criterio utilizzato per la verifica del “controllo”, si debba fare riferimento alla data di chiusura dell’esercizio della società estera?*

Risposta: *Il comma 5-bis [del D.L. n. 223/2006, n.d.r.] consente all’Amministrazione finanziaria di presumere (“Salvo prova contraria”) l’esistenza della sede dell’amministrazione di società ed enti nel territorio dello Stato, nell’ipotesi di detenzione di partecipazioni di controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1 del Codice civile in società ed enti commerciali residenti (di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e b) del TUIR), quando, alternativamente:*

a) sono controllati, anche indirettamente, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, od organo di gestione equivalente, formato in prevalenza da consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

Si ritiene che la residenza degli amministratori della società estera deve essere verificata con riferimento all’intero periodo d’imposta sulla base dei criteri previsti dall’art. 2 del TUIR.

La disciplina introdotta dal D.L. n. 223/2006, convertito con la L. n. 248/2006 per contrastare in fenomeno della “esterovestizione” consiste nell’inserimento di due nuovi commi, il 5-bis ed il 5-ter, all’art. 73 del TUIR, con i quali si stabilisce una “presunzione legale relativa” di localizzazione in Italia della sede dell’amministrazione e, quindi della residenza fiscale, di società ed

enti non residenti, invertendo a loro carico l’onere della prova.

Come detto, la *ratio* della norma è quella di scoraggiare ed inibire il fenomeno delle c.d. “esterovestizioni”, consistenti nella localizzazione fittizia della residenza fiscale delle società in Stati esteri, con lo scopo primario di sottrarsi agli obblighi fiscali previsti dall’ordinamento domestico per beneficiare di un regime più favorevole.

La presunzione di attrazione in Italia della sede dell’amministrazione di società estere che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’art. 2359, 1° comma, del C.C., in società o enti commerciali residenti, si applica, salvo prova contraria, quando, alternativamente (comma 5-bis):

a) sono controllate, anche indirettamente, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, del c.c., da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

b) sono amministrate da un consiglio di amministrazione, o altro organo di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

Il comma 5-ter stabilisce che: “ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all’art. 5, comma 5.”

Caso a)

Caso b)

In base a quanto indicato dal comma 5-ter dell’art. 73 del TUIR, ai fini della verifica del controllo si deve fare riferimento alla situazione esistente alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato, mentre ai fini della verifica del requisito della residenza degli amministratori, quando l’organo amministrativo è composto in prevalenza da consiglieri residenti in Italia, la norma non precisa nulla. La stessa circolare n. 28/E del 2006 non aveva dato chiarimenti in merito. L’Agenzia delle Entrate è quindi intervenuta, precisando che la residenza degli amministratori deve essere verificata con riferimento all’intero periodo d’imposta sulla base dei criteri previsti dall’art. 2 del TUIR, per il quale: “ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.”

Pertanto, quando ricorre il caso dell’organo amministrativo composto in maggioranza da soggetti residenti in Italia, l’Agenzia delle Entrate, per compiere la propria verifica, ha scelto di far riferimento “alla maggior parte

⁹ Ai sensi dell’art. 2359, ultimo comma, c.c. sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

¹⁰ Cfr. Riccardo Giorgetti, “Sprint alle aggregazioni”, Il Sole 24-ore del 30 gennaio 2007: “Allo stesso modo non sembrerebbe risentire dell’esclusione la fusione di due imprese caratterizzate da un socio in possesso di una partecipazione in ambedue le società di cui una è di controllo”.

¹¹ Il comma 244, Legge 296/2006: “..... Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario.”

¹² Art. 117, comma 1, del TUIR: *La società e l’ente controllante e ciascuna società controllata rientranti fra i soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e b), fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all’art. 2359, comma 1, numero 1) del codice civile, con i requisiti di cui all’art. 120, possono congiuntamente esercitare l’opzione per la tassazione di gruppo.*

¹³ Art. 120, comma 1, del TUIR: *“Agli effetti della presente sezione si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata: a) al cui capitale sociale la società o l’ente controllante partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore al 50 per cento, da determinarsi relativamente all’ente o società controllante, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo, senza considerare le azioni prive del diritto di voto esercitabile nell’assemblea generale richiamata dall’art. 2346 del c.c.; b) al cui utile di bilancio la società o l’ente controllante partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore al 50 per cento da determinarsi relativamente all’ente o società controllante, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo e senza considerare la quota di utile di competenza delle azioni prive del diritto di voto esercitabile nell’assemblea generale richiamata dall’art. 2346 del c.c.”*

del periodo d'imposta", in luogo della "data di chiusura dell'esercizio" richiesto invece per la valutazione dei rapporti partecipativi di controllo.

Ma nel momento in cui il soggetto estero viene considerato come un soggetto residente nello Stato Italiano cosa succede?¹⁴ Oltre all'obbligo di tenuta delle scritture contabili ed all'obbligo di redazione della dichiarazione dei redditi è tenuto anche alla redazione della dichiarazione IVA? La risposta è affermativa, poiché nella fattispecie si ritiene che la società estera diventi a tutti gli effetti assimilata ad una "stabile organizzazione", divenendo titolare di una propria soggettività passiva valevole anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Ma se ricorrono i presupposti di legge per considerare residente la società estera, è legittimo chiedersi quale sia il senso di mantenere una sede estera per una società che non possiede i requisiti per sfuggire alla applicazione della norma sulle esteroestinzioni? Infatti una volta che viene attratta al regime impositivo domestico non converrebbe "nazionalizzarla" e risparmiare i costi di gestione. L'unica ragione per non modificare lo status quo, deve allora essere valutata sulle eventuali differenze della normativa societaria esistenti (per esempio l'emissione di un prestito obbligazionario in Lussemburgo è molto più semplice rispetto a quella italiana).

La norma pare essere appositamente formulata per cercare di "aggirare" le convenzioni contro le doppie imposizioni, le quali ai fini di stabilire la residenza fiscale di un soggetto danno prevalenza al luogo in cui si assumono le decisioni dell'organo amministrativo¹⁵. Ciò proprio perché solitamente per le holding estere vengono costituite in Paesi con i quali sono state stipulate convenzioni e, quindi, era necessario prevedere che nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione fosse composto in prevalenza da soggetti residenti in Italia, l'Amministrazione finanziaria potesse sollevare la presunzione di localizzazione in Italia, nonostante le decisioni risultino assunte formalmente all'estero.

La norma nasce evidentemente per contrastare un probabile rinnovato ricorso all'uti-

lizzo di società localizzate all'estero, soprattutto in considerazione del fatto che la normativa sulla *participation exemption* ha accusato inequivocabilmente un calo del proprio fascino a seguito della diminuzione delle percentuali di deducibilità sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni recentemente introdotte¹⁶.

Ora si è indotti a fare alcune considerazioni di più ampia portata sulla norma in oggetto ovvero valutare eventuali contraddizioni che possono emergere tra quest'ultima e la normativa comunitaria ed i trattati contro le doppie imposizioni stipulati dall'Italia con altri paesi.

Il principio di "libertà di stabilimento" (ovvero di stabilire/trasferire la sede all'estero) risulta dal combinato disposto degli artt. 43¹⁷ e 48¹⁸ del Trattato CE. Tali previsioni sono dirette ad assicurare ai cittadini ed alle società straniere il beneficio della disciplina dello Stato membro ospitante (principio di non discriminazione in base alla nazionalità) e proibisce allo Stato di origine di ostacolare lo stabilimento in un altro Stato membro dei propri cittadini o delle società costituite conformemente alla propria legislazione.

La norma così come è stata elaborata, nonostante la circolare n. 28/E del 04/08/2006 al punto 8.4. ne confermi a priori la compatibilità comunitaria, potrebbe comunque risultare in contrasto con il principio della libertà di stabilimento sancito dagli artt. 43 e 48 del Trattato CE in quanto risulta troppo generica. Infatti:

- non indica limiti di applicabilità;
- si rivolge a qualsiasi tipo di società estera a prescindere dall'attività esercitata;
- trova applicazione nei confronti di qualsiasi altro Stato membro indipendentemente dal regime di tassazione adottato;
- non individua i paesi esteri ai quali applicare la norma.

In buona sostanza, l'art. 73 del TUIR potrebbe avere problemi di applicazione quando le società estere siano residenti in Stati membri della comunità Europea, in quanto in evidente contrasto con gli artt. 43 e 48 del Trattato CE.

Il punto 8.4. della circolare n. 28/E afferma che la norma sulle "esteroestinzioni" non è in

contrasto con le convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia in quanto quest'ultime: "... non interferiscono con i differenti criteri di collegamento soggettivo che ciascuno Stato seleziona per stabilire la residenza di un soggetto sul proprio territorio, limitandosi a indicare quali elementi e circostanze devono essere, prioritariamente, valutati in ipotesi di doppia residenza."

La definizione di residenza per soggetti diversi dalle persone fisiche in base al modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni è indicata al comma 3, dell'art. 4 ove si fa riferimento alla sede di direzione effettiva¹⁹. Per sede di direzione effettiva delle società il Commentario al modello OCSE, al paragrafo 24²⁰, fa riferimento al luogo dove sono assunte le decisioni più importanti relative alla gestione della società. Pertanto, quando i soggetti esteri sono localizzati in Stati con i quali esistono Trattati contro le doppie imposizioni stipulati con l'Italia, la norma sulle "esteroestinzioni" di cui all'art. 73 del TUIR potrebbe essere in contrasto con la norma convenzionale, la quale come disposizione di carattere "speciale" prevarrebbe sulla norma "interna". Siccome le Convenzioni stipulate dall'Italia si ispirano generalmente al Modello OCSE, la portata della nuova disciplina sulle società "esteroestite" potrebbe avere un effetto limitato in quanto troverebbe applicazione solo nei casi in cui la società intermedia risiede in un paese non convenzionato.²¹

Al di là dei reali confini di intervento, la norma così com'è strutturata, rischia comunque una applicazione limitata, in quanto riuscirebbe a colpire solo le piccole realtà (Holding di partecipazione), che non sono nelle condizioni di poter creare una "struttura estera" amministrata e gestita fuori dai confini italiani. Invece, le realtà di maggiori dimensioni, in ossequio al citato principio comunitario della libertà di stabilimento, possono continuare a cercare sistemi fiscali più favorevoli in Stati esteri, forti del fatto che questi comportamenti di *tax planning* sono riconosciuti come legittimi dalla Corte di Giustizia²², quando la società estera sia effettivamente operativa ed amministrata nel paese in cui si è costituita.

¹⁴ Il punto 8.2. della Circolare n. 28/E del 04/08/2006 riporta: gli effetti di più immediato impatto riguarderanno i capital gain realizzati dalla cessione di partecipazioni da assoggettare al regime di imponibilità o di esenzione previsti dagli artt. 86 e 87 del TUIR; le ritenute da operare su interessi, dividendi e royalty corrisposti a non residenti o sui pagamenti di interessi e royalty corrisposti a soggetti residenti fuori dal regime d'impresa; il concorso al reddito pari al cento per cento del loro ammontare degli utili di partecipazione provenienti da società residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

¹⁵ Art. 4, comma 3 Modello OCSE e paragrafo 24 del Commentario al Modello OCSE.

¹⁶ Con decorrenza 1 gennaio 2007 l'esenzione delle plusvalenze da cessione di partecipazione (c.d. *participation exemption*) è ridotta all'84% come stabilito dal D.L. n. 203/2005, convertito con modificazioni dalla Legge n. 248/2005.

¹⁷ "Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte di cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di uno Stato membro. La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'art. 48, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del Paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali."

¹⁸ "Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno della Comunità, sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri. Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale. Ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro."

¹⁹ "Quando, in base alle disposizioni del comma 1, una persona diversa da persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva".

²⁰ "La sede di direzione effettiva è il luogo dove sono sostanzialmente adottate le decisioni chiave sul piano gestorio e commerciale necessarie per l'esercizio di attività dell'ente. La sede di direzione effettiva sarà ordinariamente il luogo in cui la persona o il gruppo di persone che esercitano le funzioni di rango più elevato (a titolo esemplificativo il consiglio di amministrazione) prende ufficialmente le sue decisioni, il luogo in cui siano adottate le deliberazioni che devono essere assunte dall'ente nel suo insieme".

²¹ Cfr., Ennio Vial, Prime riflessioni sulla nuova presunzione di residenza delle società "esteroestite" e rapporto con le Convenzioni internazionali, Il Fisco n. 35/2006.

²² Corte di Giustizia Europea, sez. Grande, 12/09/2006, Sent. N. C-196/04: "Gli artt. 43 e 48 CE devono essere interpretati nel senso che ostano all'inclusione, nella base imponibile di una società residente in uno Stato membro, degli utili realizzati da una società estera controllata stabilita in un altro Stato allorché tali utili sono ivi soggetti ad un livello impositivo inferiore a quello applicabile nel primo Stato, a meno che tale inclusione non riguardi costruzioni di puro artificio destinate ad eludere l'imposta nazionale normalmente dovuta. L'applicazione di una misura impositiva siffatta deve perciò essere esclusa ove da elementi oggettivi e verificabili da parte di terzi risulti che, pur in presenza di motivazioni di natura fiscale, la controllata è realmente impiantata nello Stato di stabilimento e ivi esercita attività economiche effettive"

LA LEGGE FINANZIARIA E LE IMPLICAZIONI SULLA NORMATIVA DEL COLLOCAMENTO

DI FRANCESCO NATALINI - CONSULENTE DEL LAVORO IN VERCELLI

D'ATTUALITÀ

Introduzione

La legge Finanziaria 2007 (legge 296/2006) va ad incidere anche sulla materia del collocamento, proponendo, con effetto dal 2007, rilevanti variazioni, destinate ad incidere fortemente sulle procedure di avviamento dei lavoratori (non solamente subordinati), modificando peraltro prassi ed abitudini ormai consolidate.

Tra le numerose novità introdotte dalla legge, (evidenziate nei commi dal 1180 al 1185) quella più eclatante, principalmente per le conseguenze sul piano operativo che inevitabilmente comporterà, è contemplata nel comma 1180, nel quale si dispone che, dal 1° gennaio 2007, tutti i datori di lavoro dovranno comunicare con anticipo di almeno 1 giorno l'assunzione del personale al competente Centro per l'Impiego.

In verità più che di una novità assoluta si può definirla una sorta di "adeguamento" alle regole già previste per il settore edile, nel quale, fin già dal 12.08.2006, (data di entrata in vigore della legge 248/2006, c.d. "Manovra Bersani") si sta adottando il citato metodo della comunicazione preventiva.

Ma, come si diceva, vi sono altri aspetti novellati, non di minore importanza, riguardanti la materia in esame, ai quali si farà riferimento nel prosieguo della trattazione, tenendo conto che sull'argomento è intervenuto anche il Ministero del Lavoro con la nota del 4.01.2007, con le risposte ai quesiti aggiornate al 23.01.2007 e con l'ulteriore nota del 14.02.2007.

Adempimenti in vigore dal 2007

Analizziamo, in sintesi, i singoli adempimenti novellati, che possono essere così riassunti:

- introduzione dell'obbligo della comunicazione anticipata di assunzione a tutti i settori (e non solo per l'edilizia);
- estensione dell'obbligo a tutti i settori di attività (pubblico e privato) ed ad altre tipologie di lavoro diverse da quello subordinato;
- ampliamento dell'obbligo agli eventi modificativi del rapporto (non ancora però vigente, vedi infra);
- non necessità di comunicare la cessazione di contratti a termine con scadenza non modificata (cioè non interessata da proroghe o prolungamenti), atteso che la comunicazione della data di cessazione viene resa già in fase di avviamento;
- previsione a regime, delle modalità di invio telematico.

Comunicazione di assunzione/avviamento

Intervenendo sul comma 2 dell'art.9-bis della legge 608/1996, oltre a prevedere, come anticipato in premessa, in modo "generalizzato" (cioè per tutti i settori,¹ anche per quello pubblico) l'obbligo di comunicare l'avviamento il giorno antecedente, (o, più precisamente, "entro" il giorno antecedente), viene esteso l'ambito dei rapporti di lavoro interessati dall'obbligo di comunicazione.

Quindi, accanto ai co.co.co. (che recepisco-

no in una norma di legge anche la modalità "a progetto"), ai soci di cooperativa ed ai tirocinanti - tutti già contemplati nella riforma (mai entrata in vigore) introdotta dal D.Lgs 297/2002 - vengono aggiunti anche i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, anche se trattasi quindi di apporto misto, purché non iscritti ad albi professionali.

Peraltro, nell'accezione di collaborazione coordinata e continuativa, secondo il Ministero, si devono comprendere tutte le tipologie di lavoro "parasubordinato" comprese nell'art.409 del c.p.c. (e non solo quelle evidenziate al n.3 del medesimo articolo), anche se in un'ottica di semplificazione e di concreta interpretazione dei fini che la norma si propone (monitoraggio dell'occupazione, ma anche di contrasto al lavoro irregolare) il medesimo Dicastero ha stilato una lista di figure soggette all'obbligo ed altre non soggette, che riportiamo di seguito, estrapolate dalla nota del 14.02.2007.

Soggetti all'obbligo:

- contratto di lavoro a progetto (art. 61 comma 1, D.Lgs. n. 276/2003);
- contratto di agenzia e di rappresentanza commerciale, se caratterizzati da prestazione coordinata e continuativa prevalentemente personale;
- collaborazione coordinata e continuativa nelle pubbliche amministrazioni (art. 7 D.Lgs. n. 165/2001 - art. 110 comma 6 D.Lgs. 267/2000 - circ. Presidenza Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica n. 4 del 15 luglio 2004);
- collaborazione occasionale, di cui all'art. 61 comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, nella quale pur mancando la continuità sussiste il coordinamento con il committente (c.d. "mini-co.co.co.");
- prestazione sportiva, di cui all'art. 3 della L. n. 89/1981, se svolta in forma di collaborazione coordinata e continuativa e le collaborazioni individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- prestazioni rientranti nel settore dello spettacolo, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 8/1979, per le quali vige l'obbligo di assicurazione E.N.P.A.L.S..

Di converso - ritiene sempre il Ministero - che, "alla luce del criterio interpretativo esplicitato, vadano esclusi dall'obbligo di comunicazione quei rapporti, che, pur rientrando astrattamente nell'area della c.d. parasubordinazione, non presentano rischi consistenti di abuso o elusione della normativa inderogabile in materia di lavoro".

Tra questi:

- le attività rientranti nell'esercizio di una professione intellettuale, per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
- le nomine dei componenti di *organi di amministrazione e controllo* di società;
- le partecipazioni a collegi e commissioni;
- le prestazioni di lavoro accessorio, di cui all'art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003;

- le prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. n. 276/2003 e quelle previste dall'art. 21, comma 6 ter, del D.L. n. 269/2003, convertito in Legge n. 326/2003;

- i lavoratori agricoli autonomi;
- i collaboratori familiari (da non confondere con il lavoro domestico);
- gli agenti e rappresentanti se costituiti in società;
- il lavoro volontario.

Per quanto concerne i rapporti di lavoro del socio lavoratore di cooperativa, si ricorda che, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge n. 142/2001, tra la cooperativa ed il socio lavoratore si instaura un rapporto di lavoro ulteriore a quello associativo e che tale rapporto può assumere qualsiasi forma prevista dall'ordinamento. Alla luce di quanto disciplinato dalla nota ministeriale le società cooperative sono tenute a comunicare ai servizi competenti i rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, e non i rapporti di mero lavoro autonomo ex art.2222 del codice civile.

Per quanto invece concerne i tirocini si ritiene debbano essere considerati le c.d. borse lavoro, i lavori socialmente utili (LSU), le borse post-dottorato di ricerca ed ogni altra esperienza formativa, purché finalizzata all'inserimento lavorativo ed alla futura assunzione (es. tirocini promossi dai centri per l'impiego e da altri soggetti operanti nel campo delle politiche del lavoro a favore di soggetti inoccupati o disoccupati, nonché di soggetti svantaggiati o di disabili, con la finalità di favorire l'inserimento lavorativo).

Sono quindi da escludersi quelle esperienze formative previste all'interno di un percorso formale di istruzione e formazione (c.d. alternanza scuola-lavoro):

- promozione da parte di una università e istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici, di una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, di un centro di formazione professionale operante in regime di convenzione con la regione o la provincia;
 - destinatari studenti universitari, studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso;
 - svolgimento all'interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione;
- ovvero quelle esperienze formative finalizzate all'iscrizione ad un Ordine ed all'esercizio di una libera professione: es. i praticanti.

Efficacia delle disposizioni

Per effetto dell'abrogazione del comma 2 dell'articolo 7 del D.Lgs. 297/2002, che disponeva l'aggancio ad un decreto interministeriale relativo alla modulistica da adottare, (che aveva di fatto "congelato" le disposizioni sulla comunicazione istantanea e sulle altre novità del D.Lgs. 297) le disposi-

¹ Stando a quanto disposto dal Ministero del Lavoro, con la citata circ. n.12/2003, l'obbligo dovrebbe riguardare anche il lavoro domestico.

zioni introdotte dalla Finanziaria sono di norma vigenti fin dal 1° gennaio 2007, non dovendosi più ragguagliare ad alcun provvedimento di attuazione.

Denuncia nominativa assicurati DNA.

Si prevede il mantenimento, temporaneo, dell'adempimento ex art.14, comma 2, del D.Lgs. 38/2000 (la c.d. denuncia nominativa assicurati - DNA), da effettuarsi unicamente per via telematica, perlomeno sino a quando non saranno pienamente operative le modalità di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie, di cui al più volte richiamato decreto interministeriale ex art. 4-bis, comma 7, del D.Lgs. 181/2000.

Ampliamento delle ipotesi di modificazione del rapporto di lavoro da comunicare ai servizi competenti.

Oltre alle comunicazioni concernenti il caso di:

- a) proroga del termine inizialmente fissato nelle ipotesi di contratto a termine;
- b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
- c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno²;
- d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
- e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato (art. 4-bis, comma 5, D.Lgs. n. 181/2000), alle quali va aggiunta anche la trasformazione di rapporto da tirocinio (o altra esperienza professionale) a rapporto di lavoro subordinato, la Finanziaria 2007 aggiunge altresì le seguenti nuove ipotesi:
e-bis) trasferimento del lavoratore;
e-ter) distacco del lavoratore;
e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro;
e-quinquies) trasferimento d'azienda o di ramo di essa.

Secondo la nota del 4.01.2007 si deve ritenere compreso nell'obbligo anche la trasformazione di un contratto di inserimento (ex art.54 del D.Lgs. 276/2003) in contratto a tempo indeterminato³.

Va però tenuto conto che gli obblighi di comunicazione degli eventi modificativi, da rendersi entro 5 giorni al Centro per l'impiego, non sono ancora vigenti, in quanto (questi sì) legati ancora all'emanazione del richiamato DM decreto sul c.d. "modello unificato", anche se il Ministero consiglia ugualmente di adempiere, anche in considerazione del fatto che tale prassi è invalsa già da tempo presso gli uffici del personale e gli studi professionali.

Cessazioni del rapporto

Rimane in essere (come per il 2006) il limite di 5 giorni per la comunicazione, tranne il caso (già richiamato in precedenza) della cessazione del contratto a termine con scadenza originaria non modificata, che non va più comunicata. Sempre nei contratti a tempo determinato, (secondo la nota ministeriale sopra richiamata), andrebbe indicata anche la data di cessazione, anche se questa fosse presunta (es. nel caso di assunzioni a termine per ragioni sostitutive (assenze per malattia, maternità, ecc.).

Per gli assunti con collocamento obbligatorio continua a vigere invece il termine di 10 giorni per la comunicazione di cessazione. Informazioni da inserire nella comunicazione. Vanno indicati, oltre (ovviamente) ai dati

anagrafici, ed alle condizioni contrattuali, (per i quali nulla è cambiato rispetto alla disciplina precedente) anche i dati della retribuzione se trattasi di lavoratore dipendente nei confronti dei quali si applica, di norma, un CCNL.

Invece, per quelle figure contrattuali diverse dal lavoro subordinato (es. co.co.co., amministratori) il Ministero precisa che deve essere evidenziato il *corrispettivo lordo concordato*.

Per quanto concerne il destinatario della comunicazione, in presenza di lavoro non subordinato, sempre il Ministero ritiene che vada identificata con il Centro per l'Impiego competente in base alla sede del "commitente". Per il lavoro dipendente invece fa fede sempre la "sede di lavoro", per individuare il servizio competente a ricevere le comunicazioni.

Termine e modalità di comunicazione

Il dicastero, ricollegandosi a quanto già evidenziato nella precedente circolare n.29/2006, in materia di obblighi previsti per il settore edile, ribadisce la tassatività della disposizione e l'indifferibilità del termine, anche se il giorno precedente dovesse coincidere con un giorno festivo, visto che si può adempiere anche utilizzando strumenti come il fax o la posta elettronica.⁴

Casi di necessità e urgenza e casi di forza maggiore

Per i casi di necessità e di urgenza, dai quali possa derivare un danno a persone o ad impianti, è prevista la particolare modalità di comunicazione "provvisoria", (sempre antecedente di almeno un giorno rispetto all'avviamento), poi seguita da una successiva comunicazione di "completamento" dei dati mancanti entro i 5 giorni successivi.

Invece, la causa di "forza maggiore", è da intendersi sussistente non solo in presenza di eventi straordinari, quali incendi, alluvioni, ecc., ma anche quando vi sia una indisponibilità alla prestazione da parte del lavoratore, (comunicata però il giorno stesso dell'assenza), che impone l'assunzione di un lavoratore in sostituzione.

Un altro caso, a parere di chi scrive, potrebbe essere quello dell'amministratore che assume le funzioni il giorno stesso della nomina (la nomina è un evento incerto che non può essere preventivata il giorno precedente).

Per i casi contemplati nel presente paragrafo, il Ministero consente di inviare la comunicazione entro il primo giorno utile e comunque non oltre il quinto giorno, essendo, come si diceva, di fatto impossibile provvedere entro il giorno precedente.

Modulistica

Fino a quando non verrà elaborato, tramite DM, il "modello unificato" si continuerà ad utilizzare:

- il mod. C/ASS, per tutti i casi di instaurazione di rapporto (anche non subordinato), con l'unica eccezione dei datori di lavoro agricoli;
- il Mod. C/CRL per comunicare le cessazioni;
- il Mod C/CTRL per comunicare le trasformazioni;
- il Mod. Unificato/Temp per le Agenzie di lavoro.

Destinatari della comunicazione

Abrogazioni varie.

Mediante intervento sul comma 6 dell'articolo 4-bis del D.Lgs. 181/2000, si ribadisce che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della prefettura-ufficio territoriale del Governo.

Viene altresì disposta l'abrogazione dell'obbligo di comunicazione ex art.7, comma 1 del TU 286/1988, il quale prevedeva a carico del datore di lavoro che assumeva uno straniero (da intendersi come lavoratore non comunitario) o un apolide, l'onere di informare per iscritto - entro 48 ore l'Autorità locale di P.S. (Questura o Sindaco), pena l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 160 a 1.100 euro.

E' da ricordare che resta invece in vigore l'obbligo di comunicazione di cui sopra per i soggetti che danno alloggio, a qualsiasi titolo, o ospitano uno straniero o apolide o cedono a quest'ultimo la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato. Quindi il datore che assume ed ospita anche il lavoratore deve continuare a trasmettere la comunicazione (in quanto soggetto ospitante).

Viene inoltre soppresso, prima ancora di averlo potuto "sperimentare", il c.d. ravvedimento operoso, previsto dall'art.19, comma 5 del D.Lgs. 276/2003, cioè la disposizione che prevedeva, qualora il ritardo di comunicazione al Centro per l'Impiego fosse contenuto nei 5 giorni, di poter beneficiare di un trattamento sanzionatorio estremamente agevolato, versando la metà del minimo.

Sanzioni

Per tutti casi di omessa o ritardata comunicazione (tranne che per quelle di trasformazione) è prevista una sanzione amministrativa, disciplinata nell'art.19 del D.Lgs. 276/2003, compresa tra 100 e 500 euro. E' possibile beneficiare della diffida ex art.13 del D.Lgs. 124/2004, con riduzione della sanzione a 100 euro.

Diversamente si può sempre beneficiare del pagamento in misura ridotta (1/3 del massimo: euro 500/3 = Euro 166,66), anche se è meno conveniente della diffida.

Modalità di trasmissione. Rinvio

Un'ultima novità è rappresentata dalla previsione di un (futuro) obbligo da parte di tutti i datori di lavoro/committenti di trasmettere le comunicazioni in via telematica.

Il provvedimento però non è immediatamente operativo (cioè non decorre dal 1° gennaio 2007), in quanto non tutti i Centri per l'Impiego sono attrezzati allo scopo.

Sarà quindi sempre il già più volte richiamato DM di cui all'art. 4-bis, comma 7, del D.Lgs. 181/2000, a stabilire le modalità e i tempi di applicazione anche della comunicazione telematica.

Ciò sta a significare che in quelle regioni (es. Emilia-Romagna) ove viene imposto fin da oggi l'obbligo telematico, tale imposizione non è al momento esigibile, né sono applicabili sanzioni a chi non si adegua ed utilizza il

² Non era invece previsto l'obbligo di comunicazione nelle ipotesi di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, in quanto in tal caso esiste la specifica procedura di convalida da parte della D.p.l. stabilita dall'art.5, comma 1 del D.Lgs. 61/2000. (Cfr. ancora una volta circ. Min.Lav. n.12/2003).

³ Precisazione che appare scontata trattandosi in ogni caso di un contratto a termine.

⁴ Diversamente da quanto sostenuto in materia di comunicazioni di avviamento, in caso di cessazione (e di trasformazione, quando sarà obbligatorio comunicare l'evento) il termine dei 5 giorni, in caso di coincidenza con la domenica, o con altro giorno festivo, viene fatto slittare al primo giorno utile.

Renato Santini mi ha affidato il compito di presentare il suo lavoro alla Comunità Scientifica. Da tanti anni mi occupo di problemi relativi alla finanza e alla crescita delle aziende, e ho letto con piacere il suo elaborato, visto che gli argomenti trattati fanno parte della mia storia professionale e accademica, e di quella più recente come presidente di ENI.

Piani finanziari e valore d'impresa sembrano argomenti - a prima vista - abbastanza distinti, che non si prestano a particolari correlazioni. L'obiettivo di Santini è invece quello di avvicinare tali tematiche, rendendo non solo possibile un loro accostamento, ma anche comprensibile una loro interdipendenza.

Il filo conduttore utilizzato è quello della stima e della misurazione dei flussi di cassa prospettici dell'impresa. Infatti, tali flussi misurano la capacità dell'impresa - da un lato - a sostenere i propri progetti di investimento e finanziamento e - dall'altro, mediante la loro attualizzazione - a delineare uno strumento capace di misurare la creazione di valore nel medio lungo periodo.

La stima dei flussi di cassa prospettici rappresenta solo l'ultimo tassello di un'analisi profonda e articolata che parte dal modello di business e si sviluppa sulle prevedibili linee di evoluzione dei mercati, tenendo conto del mutare delle tecnologie di produzione, delle aspettative dei consumatori finali, delle variabili macroeconomiche. L'importanza di queste "informazioni prospettiche", non solo di dimensione quantitativa ma anche qualitativa, è il vero asse portante dell'opera dell'Autore, dal momento che, soprattutto per le aziende medio-piccole, manca molto spesso sia la preparazione professionale a predisporre tali informazioni, sia soprattutto la cultura ad apprezzarne l'utilità.

La rilevanza delle informazioni prospettiche viene poi ulteriormente messa in luce dalla presa d'atto che in questo momento storico, con l'adozione del nuovo Accordo di Basilea II, dei Principi Contabili Internazionali e della riforma del diritto societario e fallimentare, il sapere predisporre e divulgare tali informazioni sta diventando e diverrà sempre più un'esigenza primaria da parte delle imprese nel loro rapporto con il mondo esterno.

Si aggiunga poi che nel nostro paese la notoria carenza di infrastrutture non potrà che rendere sempre più frequente il ricorso al *Project Financing*, con la

necessità di comprendere se un progetto abbia o meno le caratteristiche tecniche da poter essere finanziato.

L'opera si propone di fornire a imprenditori, manager, dipendenti, professionisti e semplici studenti, alcuni elementi di base per potere sviluppare proprie analisi sul futuro dell'azienda. I beneficiari finali di tali informazioni potranno essere sia interni sia esterni all'azienda, con particolare riferimento in quest'ultimo caso agli investitori e ai finanziatori attuali e potenziali dell'azienda (Istituti di credito, società di *Leasing* e *Factoring*, fondi di *Private Equity* e di *mezzanine finance*, piccoli azionisti e terzi in generale).

La prima parte del testo si concentra sugli strumenti necessari per potere sviluppare un Business Plan e soprattutto un Piano Economico Finanziario che ne esponga dettagliatamente i contenuti. Il Business Plan viene qui inteso non solo come strumento atto a illustrare le logiche di sviluppo dell'impresa in fase di *start-up* (documento molto alla moda nel periodo della "bolla" di Internet) ma anche e soprattutto come dispositivo di pianificazione e di controllo della sostenibilità di progetti di finanza straordinaria (acquisizioni e fusioni, *buy-out*, *turnaround*, ristrutturazioni, ecc..).

La costruzione di un conto economico, di uno stato patrimoniale e di un rendiconto finanziario prospettico viene posta al centro di un processo di iterazione che vede collegati aspetti di varie materie: elementi di ragioneria, analisi di bilancio e dei costi, tecnica professionale, matematica finanziaria, finanza aziendale, statistica, diritto societario, diritto tributario, ecc.. vengono combinati insieme per fornire un manuale operativo completo (anche di esempi in ambiente Excel).

L'aspetto più innovativo viene dato dalla dinamicità dei modelli proposti, rendendo agevole l'utilizzo della *Sensitivity Analysis* per verificare immediatamente l'impatto di alcune variabili chiave (quantità, prezzi, investimenti, tassi d'interesse, indebitamento, ecc..) sui principali indicatori di performance dell'impresa.

L'Autore fornisce anche numerosi esempi pratici sul formato del Business Plan e delle altre informazioni che sarà opportuno elaborare per l'Accordo di Basilea II ed in generale per testare la sostenibilità finanziaria di progetti d'investimento e finanziamento.

Una volta compiuta l'analisi sulla stima del flusso di cassa prospettico, e predisposto un piano finanziario a un certo numero di anni, diventa a questo punto agevole passare alla seconda parte del lavoro, ove la liquidità generata dall'impresa viene interpretata in un'ottica diversa, quella dell'apprezzamento del valore.

Per fare ciò, l'Autore compie una schematica illustrazione dei principali contributi che la Teoria della Finanza ha elaborato negli ultimi cent'anni e riporta una breve disamina dei principali metodi di valutazione (tradizionali e di mercato) sino a concentrarsi sul metodo dei flussi di cassa scontati, o metodo finanziario.

Questo non solo per coerenza con lo spirito del lavoro, ma soprattutto perché tale metodologia risulta essere quella scientificamente più esatta per misurare il valore dell'impresa, anche se le critiche da parte della dottrina e della prassi mitteleuropea (compresa quella nostrana) non sono poche.



L'Autore compie una ricerca articolata sul funzionamento e sui risultati del metodo finanziario, focalizzandosi sia sulle problematiche teoriche che quelle operative. Sono interessanti le disamine compiute sulle componenti fondamentali del *Capital Asset Pricing Model (CAPM)* ed in particolar modo sulla misurazione del beta, che hanno messo in evidenza luci ed ombre del procedimento.

Santini, anche con l'aiuto di alcune analisi empiriche, giunge a dimostrare come il metodo finanziario possa portare a risultati assai discordi - per non dire paradossali - modificando solo leggermente qualche variabile: è pertanto una metodologia di valutazione "fragile" da utilizzare con parsimonia e ocularità. Occorre dire che anche altri metodi di valutazione, quali ad esempio i multipli di mercato, possono risultare parimenti ambigui, ma resta il fatto che il grado di dispersione dei risultati del metodo finanziario al variare di alcuni indicatori risulta a volte sconcertante.

Anche in campo valutativo sono in corso trasformazioni importanti: è di tutta evidenza che i valori contabili rappresentati dai bilanci delle aziende oramai non spieghino se non in minima parte i prezzi che vengono fissati in sede di contrattazione dei titoli azionari. La ragione di ciò dipende in buona misura dal sempre crescente apprezzamento della componente immateriale, vuoi rappresentativa delle potenzialità di performance, vuoi relativa al valore di marchi, di tecnologie o di altre componenti intangibili.

I Principi Contabili Internazionali, con la sostituzione del *fair value* al costo

storico e l'adozione del test di deperimento (*Impairment Test*), hanno tra l'altro come obiettivo quello di far divenire parte della cultura ordinaria aziendale processi di apprezzamento del valore di intangibili aziendali che in loro assenza sarebbero stati compiuti solo in occasione di operazioni straordinarie.

Questi Principi non hanno fatto che seguire le linee di pensiero delle principali scuole aziendalistiche anglosassoni e continentali che già da tempo avevano puntato a fari sulla componente immateriale per spiegare la teoria della creazione del valore.

La trattazione si conclude quindi con l'illustrazione dell'*Impairment Test* proposta dagli IAS per la valutazione degli asset intangibili, procedimento che assai spesso viene ad essere compiuto utilizzando proprio il metodo dei flussi di cassa scontati per apprezzarne il valore. Ritengo, in conclusione, che il testo di Santini, di taglio manualistico e operativo, sia stimolante e proponga una nuova visione nel rapporto banca-impresa, e mercato-impresa, ove le informazioni non vengano più elaborate solo dalle prime, ma siano anche frutto di analisi e di ricerche interne all'azienda.

Ciò consentirà di trasformare l'informazione "statica" di un bilancio in un'informazione "dinamica" condivisa, consentendo un maggior livello di analisi e di confidenza da parte degli *stakeholders*. In tale trasformazione, le società più attrezzate, ovvero ragionevolmente quelle di più grande dimensione, partono avvantaggiate. Questa opera mira in definitiva a ridurre le distanze culturali tra imprese medio-piccole e grandi imprese.

il Torresino



**ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
DI BOLOGNA**



Anno XIII n. 1 gennaio-febbraio 2007
Aut. Trib. di Bologna n. 6487 del. 29.09.05
Sped. in Abb. Post. L. 662 23/12/96 An. 2 comma 20 lett. b

Associato USPI

**Direttore responsabile
Dott.ssa Francesca Buscaroli**

**Comitato di redazione
Dott. Alberto Battistini**

Dottore Commercialista

Dott. Matteo Cotroneo

Direzione Regionale E.R.

Dott. Giorgio Delli

Dottore Commercialista

Dott. Antonio D'Errico

Dottore Commercialista

Dott. Vittorio Melchionda

Dottore Commercialista

Dott.ssa Anita Pezzetti

Direzione Regionale E.R.

Dott.ssa Giovanna Randazzo

Dottore Commercialista

Dott. Alessandro Servadei

Dottore Commercialista

Dott. Luigi Turrini

Dottore Commercialista

Realizzazione grafica e stampa:

SATE srl

via Goretta, 88 - Ferrara

Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bologna

Via Farini, 14 - 40124 Bologna

Tel. 051 220392 / 051 233968 - Fax 051 238204

E mail: fondazione@dotcomm.bo.it

Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna

Via Farini, 14 - 40124 Bologna

Tel. 051 264612 - Fax 051 230136

N° verde 800017381

E mail: info@dotcomm.bo.it

Sito: www.dotcomm.bo.it

Consiglio dell'Ordine di Bologna

Presidente

Dott. GIANFRANCO TOMASSOLI

Vice Presidente

Dott. FRANCESCO CORTESI

Segretario

Dott.ssa VINCENZA BELLETTINI

Tesoriere

Dott. ROBERTO BATAACCHI

Consigliere

Dott.ssa ANNA MARIA BORTOLOTTI

Consigliere

Dott.ssa FRANCESCA BUSCAROLI

Consigliere

Dott. MAURIZIO GOVONI

Consigliere

Dott. G. BATTISTA GRAZIOSI

Consigliere

Dott.ssa AMELIA LUCA

Consigliere

Dott. GUIDO PEDRINI

Consigliere

Dott.ssa ALESSANDRO SACCANI

Consigliere

Dott. LUCA SIFO

Consigliere

Dott. RAFFAELE SUZZI

Consigliere

Dott. MATTEO TAMBURINI

Consigliere

Dott.ssa ALBERTO TATTINI

Commissione per l'attuazione del Protocollo d'intesa

DIREZIONE REGIONALE

Ciro De Sio

Matteo Cotroneo

Rita Longo

Silvia Mezzetti

Daniela Miceli

Mario Santoro

DOTTORI COMMERCIALISTI

Giorgio Antonioni

Gianluca Bandini

Guido Pedrini

RAGIONIERI

Luigia Lumia

Ferdinando Maiese

Hanno collaborato a questo numero e gentilmente ringraziamo:

Dott. Roberto Lunelli
Dott. Marco Polizzi

Dott. Umberto Ingenni
Dott. Vittorio Melchionda

Dott. Francesco Natalini
Dott. Roberto Poli

CartaSi

Corporate Oro



**Un'altra opportunità
dalla Banca popolare
dell'Emilia Romagna
per i Dottori Commercialisti**



LA FONDAZIONE E L'ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI BOLOGNA
PER IL SOSTEGNO, LA TUTELA E LA PROMOZIONE DELLA CULTURA



Premio Ornella Geraldini

DONNE PER IL GIORNALISMO
XII EDIZIONE



VENERDÌ 2
FEBBRAIO 2007
ORE 18,30

PRESSO LA SEDE
DELLA FONDAZIONE
VIA FARINI 14
BOLOGNA

LA CITTADINANZA È INVITATA

È un'iniziativa
INEDITA
per la Cultura

**SENZA PERDERE
UNA BATTUTA**

Milena Gabanelli, nel 1978, pubblicò il mondo dei
 grandi sgarbi rappresentati principalmente dalla carta stampata
 un mondo di potere, di privilegi, di casta, di notte, di luce, di
 No, il grande giornale della Banca d'Italia, un appuntamento per
 da 40 e più le cronache e notizie del grande processo che
 O sulla origine di un'opera e di un'opera, il libro, il libro di poesie
 collana di collana, l'opera, il libro, il libro di poesie
 l'attività del lavoro, l'opera, il libro, il libro di poesie
 giornalisti, impagati, giornalisti e giornalisti, il libro, il libro di poesie
 stesso, l'opera, il libro, il libro di poesie
 l'attività del lavoro, l'opera, il libro, il libro di poesie
 del mondo, l'opera, il libro, il libro di poesie
 delle cronache, la foto per raggiungere il pubblico per raggiungere
 non poteva e non poteva, il libro, il libro di poesie
 nel mondo, l'opera, il libro, il libro di poesie
 di una cronaca e di una cronaca, il libro, il libro di poesie
 gli 1988, l'opera, il libro, il libro di poesie
 può, l'opera, il libro, il libro di poesie
 l'attività del lavoro, l'opera, il libro, il libro di poesie
 della madre del lavoro, il libro, il libro di poesie
 in un'opera, il libro, il libro di poesie
 nel libro

*Premio
 Letterario*

Bologna, 2 febbraio



Il Presidente dell'Ordine e della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bologna, dott. Gianfranco Tomassoli, con le giornaliste premiate.

Il Prefetto di Bologna dott. Vincenzo Grimaldi premia la giornalista Milena Gabanelli.

Premio Ornella Geraldini

febbraio 2007



Milena Gabanelli, premio alla Carriera 2006,
e Tiziana Ferrario, premio Giornalista
dell'anno 2006.



Il Questore di Bologna,
dott. Francesco Cirillo,
premia la giornalista
Tiziana Ferrario.





“Regina” è la scultura che l’artista Glauco Fiorini (1941-1994) realizzò per il premio dedicato all’amica Ornella Geraldini.

Premio Ornella Geraldini

Premio Giornalista dell’anno Premio alla Carriera

1993 *Barbara Palombelli*

Lietta Tornabuoni

1994 *Lucia Annunziata*

Camilla Cederna

1995 *Natalia Aspesi*

Biancamaria Piccinino

1996 *Franca Leosini*

Lina Sotis

1997 *Lorenza Foschini*

Miriam Mafai

1998 *Antonella Boralevi*

Anita Pensotti

1999 *Marcella De Palma*

Fernanda Pivano

2000 *Cesara Buonamici*

Renata Pisu

2002 *Maria Grazia Cutuli*

Fiamma Nirenstein

2004 *Monica Maggioni*

Maria Latella

2005 *Federica Sciarelli*

Daniella Hamauì

2006 *Tiziana Ferrario*

Milena Gabanelli

LADC

Supplemento de il Torresino
Ordine dei Dottori Commercialisti

Anno XIII n. 1 - Gennaio-Febbraio 2007
Aut. Trib. di Bologna n. 6487 del 29.09.95
Sped. in Abb. Post. L. 662 23/12/96 Art. 2 comma 20 lett. b

Direttore Responsabile
Dott.ssa Francesca Buscaroli
In redazione
Dott.ssa Vincenza Bellettini
Dott.ssa Isabella Boselli
Dott.ssa Elena Melandri
Dott.ssa Giovanna Randazzo

Proprietario ed Editore:
Fondazione dei Dottori
Commercialisti di Bologna
via Farini, 14
40124 Bologna
tel. 051 220392
fax 051 238204

Realizzazione grafica
e stampa:
SATE srl
via C. Goretti, 88
44100 Ferrara
tel. 0532 765646
fax 0532 765759